

Maggio
2013

CODICE A SBARRE

Bagaglio minimo dentro e fuori
la realtà carceraria



Provincia
Autonoma
di Trento

Consigliera
di Parità

Assessorato
alla Solidarietà
Internazionale
e alla
Convivenza



CONFERENZA REGIONALE VOLONTARIATO GIUSTIZIA
TRENTINO ALTO ADIGE

L'ottima accoglienza ricevuta dalla prima edizione di *Codice a sbarre* contestualmente alla modifica sopravvenuta in questi anni a livello legislativo e di organizzazione territoriale dei servizi ci hanno convinto a editare una nuova versione rivista e aggiornata del nostro vademecum.

A questa edizione hanno lavorato assiduamente e a titolo volontario, per la revisione della parte giuridica gli *Avvocati per la Solidarietà di Trento e Rovereto* (in particolare: avv. Nicola Canestrini, avv. Valentina Carollo, avv. Giovanni Guarini) e l'avv. Chiara Pontalti; per il coordinamento editoriale, la segreteria e la cura delle schede della Provincia di Trento la dott.ssa Rosina Cavallo; per la revisione delle schede della Provincia di Bolzano l'ed. Sabina Sedlak, per l'elaborazione del testo pre stampa ringraziamo il dott. Ezio Spano (*Il Grillo Editore*) e la dott.ssa Elena Tomè, per la produzione della parte relativa al detenuto straniero ringraziamo la dott.ssa Irene Serangeli. A tutti loro un grandissimo ringraziamento per la professionalità e per la dedizione con cui si sono dedicati a questo progetto. Senza il loro prezioso e costruttivo apporto questo progetto editoriale non avrebbe mai visto la luce. Grazie a nome di tutti i volontari e di tutte le persone siano esse detenute o libere che avranno la possibilità di utilizzare questo vademecum.

Ringraziamo anche la Provincia di Trento e la sua Consigliera di Parità, la dott.ssa Lia Giovannazzi Beltrami che ci ha sostenuto e ha voluto che questo vademecum vedesse la luce finanziando l'opera.

Un ringraziamento particolare va alla Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Liguria, alla dott. ssa Anna Grosso e l'Avvocato Marco Cafiero, che ci hanno permesso di utilizzare il testo da loro prodotto "Vademecum dell'assistente volontario nelle carceri" per la prima edizione del nostro vademecum.

Il Presidente della Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Trentino ringrazia tutti per il gran lavoro svolto, per l'impegno e la dedizione investita in questo progetto.

Presidente
Conferenza Regionale Volontariato Giustizia
Trentino Alto Adige
MICHELE LARENTIS

INDICE

Principi fondativi del volontariato penitenziario	
La Conferenza Regionale Volontariato Giustizia	
Trentino Alto Adige	8
A chi si rivolge il vademecum	10
Perché il volontariato	11
Perché il volontariato penitenziario	12
Parte I. Il “pianeta carcere”	14
1. Il Quadro normativo	14
2. Gli istituti penitenziari	15
3. La struttura del carcere	17
4. Gli UEPE (Uffici di Esecuzione Penale Esterna)	17
5. Gli operatori penitenziari	18
6. Le persone private della libertà	20
Parte II. L’assistente volontario penitenziario	22
1. Ruolo del volontariato penitenziario (art.17, art.78)	22
Specificità del volontariato penitenziario	22
Aree d’intervento dell’assistente volontario ex art.78	22
Parte III. Approfondimento giuridico	22
1. La fase di merito	24
a) Le indagini	24
b) L’avvocato difensore	24
c) Il Pubblico Ministero	26
d) Il GIP	26
e) Il GUP	26
f) Le limitazioni della libertà personale	26
g) L’udienza di convalida	27
h) Le misure cautelari	29
i) Il Tribunale per il riesame	29
l) La scarcerazione	30

2. Il processo	31
a) L'udienza preliminare	31
b) Il giudizio ordinario	31
c) I riti alternativi	32
d) Riti speciali	33
e) Appello e Ricorso in Cassazione	34
f) Recidività e legge ex Cirielli	35
3. La fase di esecuzione	36
a) Le figure	36
b) Le Leggi	36
c) Misure alternative, permessi, altri benefici	38
Il detenuto straniero	46
Il detenuto tossicodipendente	52
Parte IV. Monitoraggio Regione Trentino Alto Adige	55
Provincia Autonoma di Bolzano	55
Provincia Autonoma di Trento	69

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ART. 27

*La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in pene contrarie al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato.*

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

ART. 17

*Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa.
La finalità del reinserimento sociale dei condannati
e degli internati deve essere perseguita anche
sollecitando e organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o
associazioni pubbliche o
private all'azione rieducativa.
Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione
e secondo le direttive del
magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro
che avendo concreto
interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di poter
utilmente promuovere lo
sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.*

ART. 78

*Assistenti volontari
L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di
sorveglianza, autorizzare
persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti
penitenziari allo scopo di
partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli
internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.
Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e
ricreative dell'istituto sotto la
guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto
il personale addetto al trattamento.
Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale*

*per l'affidamento
in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dismessi e alle
loro famiglie.*

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE
ESECUZIONE PENALE ESTERNA E CONFERENZA
NAZIONALE VOLONTARIATO GIUSTIZIA
(estratti)**

*... considerata la rilevanza del contributo sempre più significativo dato dal
volontariato nell'ambito
dell'esecuzione penale e svolto con spirito di collaborazione con gli
operatori dell'amministrazione penitenziaria...
le parti promuovono a livello locale progetti, protocolli operativi,
convenzioni volti a favorire
l'inserimento sociale dei condannati ammessi alla misura alternativa...
si impegnano a sviluppare la collaborazione tra i Centri ed il volontariato,
relativamente alla
gestione degli Sportelli Informativi Integrati (SPIAI) già esistenti o da
attivare...
promuovono la progettazione e realizzazione, da parte dei Provveditorati
Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria e delle Conferenze Regionali del
Volontariato,
di corsi di formazione ed aggiornamento congiunti tra gli operatori.*

CONFERENZA REGIONALE VOLONTARIATO GIUSTIZIA TRENTINO ALTO ADIGE

La *Conferenza Regionale Volontariato Giustizia* si è costituita nel 2001 come sezione della Conferenza Nazionale grazie all'iniziativa di alcune importanti realtà locali: ATAS Onlus, APAS, Cooperativa Sociale Punto d'Incontro, Caritas, Comunità dei Frati di Cles, Cooperativa Sociale Girasole, Odòs di Bolzano e Seac (per il volontariato penitenziario).

In un secondo momento hanno aderito all'iniziativa l'associazione AMA (Auto Mutuo Aiuto) e gli Avvocati per la Solidarietà di Trento e Rovereto, consolidando il gruppo preesistente.

Gli obiettivi della Conferenza sono:

- Offrire aiuto ai detenuti presenti negli istituti di pena della Regione Trentino Alto Adige;
- Sostenere ed eventualmente accompagnare in percorsi di inclusione sociale.

La Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Trentino Alto Adige attualmente opera con il gruppo dei volontari all'interno della Casa Circondariale di Trento sita in Via Cesare Beccaria, 13 Spini di Gardolo, (zona industriale), all'interno della quale sono presenti la sezione maschile e femminile. Si tratta di una struttura nuova, all'avanguardia, dotata delle migliori tecnologie moderne, che ha migliorato le condizioni materiali di detenzione ma non ha risolto di certo i problemi comuni ad ogni istituto di pena, ovvero:

- Inasprimento dei rapporti detenuto-personale penitenziario;
- Sovraffollamento (maggior numero detenuti rispetto al numero "sostenibile" che la struttura possa contenere);
- Elevato turn over dei detenuti;
- Numero non adeguato degli agenti di polizia penitenziaria rispetto alle esigenze dell'Istituto.

È all'interno di questa complessa realtà che è nato lo *Sportello per i Familiari* gestito interamente dai volontari della Conferenza Regionale Volontariato Giustizia. Uno sportello presente all'interno della Casa Circondariale nelle tre giornate infrasettimanali di accesso ai colloqui per i familiari dei detenuti (lunedì, mercoledì, sabato) all'interno del quale i volontari sono impegnati nelle seguenti

attività:

- Accoglienza ai familiari in visita ai detenuti;
- Accoglienza ed intrattenimento ai minori in visita al genitore detenuto al fine di rendere l'arrivo nella struttura detentiva meno burocratica possibile;
- Informazioni sulle disposizioni in vigore rispetto ai pacchi viveri, ai colloqui, versamento del denaro;
- Informazioni ed indirizzamento nei casi di necessità alla rete di servizi presenti sul territorio.

Il gruppo dei volontari è stato formato attraverso visite guidate all'interno dell'istituto e corsi e/o seminari organizzati dall'amministrazione penitenziaria o dalle associazioni del terzo settore Trentino coinvolte in attività educative all'interno della Casa Circondariale e rivolte all'inserimento sociale dei detenuti al termine della pena detentiva.

A CHI SI RIVOLGE IL VADEMECUM

Questa breve guida è stata pensata e voluta dalla Conferenza Regionale Volontariato Giustizia del Trentino Alto Adige, come uno strumento utile a tutti/e i/le detenuti/e, ai loro familiari, ai servizi sociali, alle parrocchie, ai volontari ed alle volontarie, a tutte le persone che, nella loro vita, sono entrate in contatto con il mondo penitenziario.

Ogni giorno i servizi che fanno parte della CRVG si imbattono in persone che hanno necessità di reperire informazioni utili su vari aspetti inerenti il periodo in cui viene scontata la pena e del post-pena. I nostri servizi offrono consulenza, accoglienza, inserimento lavorativo. Ci accorgiamo, però, che, nonostante l'immenso lavoro quotidiano per far conoscere il nostro operato, siamo conosciuti solo dagli addetti ai lavori e non dalla maggior parte dei cittadini.

Questa guida, quindi, ha lo scopo di colmare questo gap d'informazione. L'intenzione è quella di offrire una "mappa territoriale" di tutti i servizi che si occupano di detenuti ed ex detenuti, affinché qualsiasi cittadino abbia necessità, sia esso libero o ristretto, possa facilmente trovare il servizio a lui/lei più utile.

Una delle difficoltà che emerge con maggior frequenza, sia nelle consulenze alle famiglie che ai servizi o ai detenuti stessi, è una scarsa informazione in merito alle questioni in cui ci si imbatte quando si ha a che fare con il processo penale. Abbiamo, pertanto, diviso questo testo in sezioni per rendere velocemente fruibili le varie informazioni.

Nella prima sezione abbiamo inquadrato il mondo penitenziario, così da offrire una base sufficiente a tutte le persone, per comprendere in che contesto si opera.

La seconda sezione è stata pensata per le persone che intendano impegnarsi nel mondo penitenziario come volontari, in particolare nella figura dell'assistente volontario nelle carceri.

Nella terza sezione abbiamo approfondito le fasi dall'indagine alla pena, tutto l'iter e le figure professionali coinvolte nelle varie fasi processuali e di esecuzione penale.

La quarta sezione è invece il frutto del monitoraggio fatto sul territorio, vi è una lista divisa per le due Province, degli enti che a vario titolo offrono servizi per detenuti, ex detenuti, familiari.

PERCHÉ IL VOLONTARIATO

Le ragioni che spingono l'uomo a impegnarsi in un'attività di volontariato sono molteplici, da motivazioni etico-religiose a quelle di impegno laico verso l'altro. Ma perché ci si impegna nel volontariato? Non è nostra intenzione trattare in maniera esaustiva l'argomento, anche perché richiederebbe un approfondimento che esula dal contesto di questa guida.

Molti di noi sono o sono stati volontari, proprio da noi vorremmo partire per verificare il perché di questo impegno. Quando pensiamo al nostro operare come volontari pensiamo alle centinaia di persone che abbiamo incontrato nel nostro cammino, pensiamo non tanto a ciò che noi abbiamo "fatto" per loro, ma a quanto siamo stati arricchiti da quegli incontri. Forse una motivazione fondamentale che viene poco esplicitata è che si fa volontariato anche per se stessi, per completare la propria vita, per arricchirla di qualcosa di prezioso quale è il dono, dono gratuito verso l'altro. Ecco allora che le differenze di motivazione vengono a cadere perché il senso e il significato non è più dato da noi, ma dall'altro che per il solo fatto di entrare in relazione con noi ci arricchisce, così come la nostra relazione arricchisce l'altro da noi. Ecco che dono e relazione vanno di pari passo.

La stessa legislazione ha recepito nella Legge Quadro sul Volontariato (L. 266/91) non solo l'importanza del volontariato, ma soprattutto l'importanza della relazione, dell'aggregazione del volontariato non più come singola persona, ma come organizzazione sociale.

Essere volontario quindi non più come impegno unitario della persona in favore di qualcuno, ma come impegno della comunità che affronta le difficoltà cercando insieme le risposte ai problemi.

PERCHÉ IL VOLONTARIATO PENITENZIARIO

Il volontariato penitenziario ha una lunga storia. Quando parliamo di volontariato penitenziario intendiamo il volontariato intramurario, anche se le nostre associazioni operano soprattutto all'esterno del carcere per offrire degli spazi di reinserimento sociale e lavorativo ai detenuti o ex detenuti.

Ma qual è il senso di un impegno all'interno delle mura in favore dei detenuti? Qual è la funzione che la legge ha previsto per il volontario?

La presenza del volontariato in carcere è prevista dagli artt. 17 e 78 dell'Ordinamento Penitenziario (L. 354/75) e specificata dagli artt. 68 e 120 del D.P.R. 320/2000, cd. "Regolamento sull'Ordinamento Penitenziario".

Questi articoli disciplinano la partecipazione di assistenti volontari alle attività che hanno come "finalità il reinserimento sociale dei condannati e degli internati e all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati e al futuro reinserimento nella vita sociale" (art. 78).

Il volontariato passa, quindi, da un ruolo grettamente assistenziale ad un ruolo più attivo: gli viene riconosciuto il compito di cooperare al reinserimento sociale previsto dall' art. 27 della Costituzione, un ruolo che non è di supplenza e neppure di sostegno a ciò che non funziona nel sistema carcerario. Il volontariato penitenziario viene così ad agire in un'ottica più ampia e finalizzata che si colloca nella linea della Legge Quadro n. 266 del '91, che riconosce al volontariato organizzato un ruolo attivo di partecipazione e stimolo alle Istituzioni e agli Enti Pubblici, un ruolo politico, dunque.

Considerate le potenzialità del volontariato penitenziario nel quadro più ampio del volontariato, occorre considerare nella pratica quali sono le funzioni che esso svolge operando all'interno del carcere e come esse debbano essere svolte.

Ci sembra che, in sintesi, si possa dire che il volontario svolge il compito di:

- instaurare un rapporto col detenuto che miri non solo a fornirgli un sostegno (anche) morale immediato, ma che lo aiuti anche a ricucire lo strappo con la società, che si è creato con il reato e poi con la reclusione;
- fare da ponte fra interno ed esterno del carcere rompendo

la separatezza che caratterizza la vita carceraria con lo scopo di preparare il detenuto al reinserimento alla fine della pena. Per fare questo il volontario collabora, per legge, con le varie figure operanti negli Istituti Penitenziari sotto il controllo del Direttore: ma occorre che esso mantenga sempre la propria autonomia nei confronti degli operatori penitenziari, pur nel rispetto dei regolamenti, del ruolo e delle persone che lavorano nel carcere. Il rapporto fra detenuti e volontari trae gran parte della sua forza proprio da questa sua autonomia; è questa terzietà che gli permette di vedere e giudicare quello che non va e portare avanti proposte e suggerimenti a tutela dei soggetti più deboli.

Per svolgere la sua attività è molto importante che il volontario, oltre a una forte motivazione, posseda una solida formazione, che gli permetta di affrontare situazioni particolarmente difficili dal punto di vista relazionale (detenuti e personale penitenziario), una buona conoscenza dei concetti base legati alla terminologia giudiziaria, una buona capacità di porsi in rete con altri soggetti: innanzitutto con i volontari della sua e di altre associazioni che operano in carcere e poi con enti, associazioni specializzate che operano all'esterno;

- promuovere il reinserimento sociale dei detenuti anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Rispetto a tale tema, le funzioni essenziali del volontariato penitenziario sono: garantire, con la sua presenza, la partecipazione della comunità esterna all'interno dell'Istituto Penitenziario e "portare fuori" dalle mura dell'Istituto stesso i bisogni, le proposte e le riflessioni delle persone con cui ha quotidianamente a che fare e di cui conosce la realtà di vita.

È importante, quindi, che i volontari evitino atteggiamenti di chiusura sulle proprie attività, dedicandosi anche ad un lavoro informativo e divulgativo. Per questo bisogna sollecitare in modo continuo i mezzi di comunicazione. Le occasioni possono variare dall'organizzazione di iniziative culturali di interesse pubblico alla descrizione di situazioni particolari di alcuni Istituti Penitenziari. In ogni caso, l'obiettivo è quello di creare opportunità di discussione e di favorire un confronto tra istituzione carceraria e società esterna.

Ci auguriamo che il vademecum che presentiamo possa essere un valido aiuto per capire il pianeta carcere, offrendo una descrizione il più semplice possibile della sua complessità, e che possa essere un valido aiuto per essere vicino ai detenuti nel difficile periodo della loro detenzione.

PARTE I. IL “PIANETA CARCERE”

1. Il quadro normativo

Due testi normativi fondamentali regolano la giustizia penitenziaria:

- la legge denominata Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975, d’ora in avanti O. P.)

È la legge di Riforma Penitenziaria, intervenuta a sostituire un Regolamento che risaliva al 1931. Introduce il principio della rieducazione del condannato, in linea con l’art. 27 della Costituzione, e disciplina, tra le altre cose, le misure alternative alla detenzione (artt. 47 ss), i permessi premio (art. 30 ter), il lavoro all’esterno (art. 21);

- il relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 320/2000, d’ora in avanti R.E.)

Introdotta nel settembre 2000, prevede diverse modifiche organizzative e anche strutturali negli Istituti di pena.

Questi due testi normativi rappresentano lo strumento organico di base del vigente ordinamento penitenziario, cui si richiamano costantemente le successive modifiche e integrazioni: è, quindi, importante averne buona conoscenza.

Accenniamo brevemente ad alcune leggi parallele o modificatrici della normativa di cui sopra a cui si farà spesso riferimento nelle pagine seguenti:

- Legge Gozzini (L. 663/86)

Legge che ha ampliato i benefici e le misure alternative previste dall’O.P. Nel ‘91-’92 sono state introdotte diverse limitazioni alla concessione dei vari benefici, alla stregua di interventi di contrasto alla criminalità organizzata che poi, in effetti, hanno determinato una significativa restrizione dell’accesso agli stessi per una parte dei condannati.

- Legge Simeoni – Saraceni (L. 165/98)

Varata nel 1998, consente ai condannati che hanno da scontare una pena o un residuo di pena inferiore ai sei anni di poter essere ammessi ad una misura alternativa alla detenzione.

- Legge Smuraglia (L. 193/2000)

In vigore dal 2000. Prevede degli sgravi fiscali per le imprese che assumono i detenuti (sia all’interno degli Istituti di pena sia ammessi al

lavoro esterno) e gli ex detenuti (nei sei mesi successivi alla fine pena).

- D.P.R. 309/1990

È il testo unico della normativa su tossicodipendenza e alcolismo. Oltre a disciplinare tutti i reati in materia, affida all'Amministrazione Penitenziaria nuovi compiti di prevenzione e cura delle infezioni da HIV in ambito carcerario: trattamento socio sanitario, riabilitazione e reinserimento sociale dei detenuti tossicodipendenti e alcooldipendenti. Prevede, inoltre, all'art. 94, il cd. affidamento in prova in casi particolari.

- Normativa sull'immigrazione

Il D.Lgs. 286/1998 (L. Napolitano Turco) riforma la cosiddetta "legge Martelli", rimasta in vigore dal '91 al '98, e viene più volte modificato o integrato, da ultimo dalla legge 184/2002 ("L. Bossi Fini"), che, tra le altre cose, ha introdotto l'espulsione come misura alternativa alla detenzione per le pene inferiori ai 2 anni di reclusione o di arresto.

- Legge ex Cirielli (L. 251 /2005)

Introduce modifiche al Codice Penale e all'O.P., diminuendo i termini di prescrizione e aumentando le pene per i recidivi.

- Legge Alfano (cd. svuotacarceri) (L. 199/2012)

Il provvedimento prevede l'innalzamento da dodici a diciotto mesi della pena detentiva che può essere scontata presso il domicilio del condannato anziché in carcere, permettendo quindi di applicare la detenzione presso il domicilio già introdotta dalla L. 199/2010.

2. Gli Istituti penitenziari

Gli Istituti che accolgono i soggetti sottoposti ad una misura privativa della libertà personale si distinguono, in relazione al tipo di misura applicata, alla posizione giuridica del detenuto (arrestato o condannato) ed alla durata della pena inflitta in:

A. Istituti per l'esecuzione di pene

- Case circondariali

Possono esservi ristretti gli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria, nonché i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione nella misura massima di 5 anni, anche se residuo di pena maggiore.

- Case di reclusione

Possono esservi ristretti i condannati all'ergastolo ovvero alla pena della reclusione per un tempo maggiore di 5 anni.

B. Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza (misure che vengono applicate ai soggetti socialmente pericolosi):

- case di cura e di custodia;
- ospedali psichiatrici giudiziari;
- colonie agricole e case di lavoro.

Attualmente in **Trentino** è presente la Casa Circondariale con sezioni maschili e femminili:


- Trento Via Cesare Beccaria,13- Loc. Spini di Gardolo,38014 TN
Tel: 0461/969101 Fax: 0461/969191

Attualmente in **Alto Adige** è presente una Casa Circondariale con solo sezioni maschili.

- Bolzano Via Dante,28 a - 39100 BZ
Tel: 0471/976729 Fax: 0471/982362

3. La struttura del carcere

P.R.A.P. PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA



4. Gli UEPE (Uffici di Esecuzione Penale Esterna)

Gli UEPE (ex CSSA) svolgono una funzione di raccordo fra l'interno e l'esterno del carcere, con il preciso scopo di accompagnare e facilitare il reinserimento nella vita libera. Sono coordinati dal P.R.A.P. (Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria).

All'interno del carcere, su richiesta del Direttore dell'Istituto, gli assistenti sociali dell'UEPE prestano opera di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario; all'esterno del carcere, svolgono compiti di vigilanza, assistenza e sostegno verso le persone in misura alternativa alla detenzione o in libertà vigilata.

Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno, l'UEPE si coordina con le istituzioni ed i servizi sociali che operano sul territorio, nonché con le associazioni di

volontariato e col privato sociale.

Gli UEPE (ex CSSA) seguono istituzionalmente l'esecuzione delle pene che avviene o potrà avvenire in ambiente libero, così riferendosi a quell'ambito che negli ultimi anni è stato chiamato "Area Penale Esterna".

La loro prima funzione è dunque quella di relazionare la competente Magistratura di Sorveglianza sui requisiti dei vari utenti ad essere ammessi, in futuro, ad una misura alternativa alla detenzione, effettuando un'apposita attività di osservazione; se questa è effettuata in ambiente libero, prima dell'inizio della pena, si parla di osservazione dall'esterno; se è effettuata in carcere, durante l'espiazione penitenziaria, si parla di osservazione intramuraria.

La seconda funzione è quella di seguire la corretta esecuzione delle misure alternative, dal più ampio affidamento in prova alle più ristrette semilibertà e detenzioni domiciliari, al contempo relazionando la Magistratura di Sorveglianza sul relativo andamento. Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno, l'UEPE si coordina con le istituzioni ed i servizi sociali che operano sul territorio, nonché con le associazioni di volontariato e col privato sociale.

5. Gli operatori penitenziari

L'assistente volontario svolge attività di aiuto materiale e sostegno morale nei confronti dei detenuti; può interagire con le diverse figure professionali che operano in carcere. Ecco un breve profilo di ciascuna.

- Direttore

Ha la responsabilità della gestione e dell'andamento dell'Istituto sotto il profilo organizzativo, contabile, educativo, della sicurezza. Presiede gli organi collegiali (équipe, consiglio di disciplina, commissione per biblioteca e regolamento interno) e può autorizzare i detenuti al lavoro esterno (art. 21 O.P.).

- Operatori di polizia penitenziaria

Articolati nei ruoli di Agente, Assistente, Sovrintendente, Ispettore e Commissario, tutelano l'ordine e la sicurezza negli Istituti e partecipano all'attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti.

- G.O.T. ed équipe di osservazione e trattamento

L' équipe di osservazione e trattamento è quell'organo collegiale – composto da Direttore, Educatore, Assistente sociale, Psicologo, Medico, operatore di P.P. – che svolge l'attività di osservazione della personalità del detenuto e redige prima un documento di conoscenza complessiva del soggetto (relazione di sintesi) e poi un progetto di possibile reinserimento sociale del detenuto (programma individualizzato di trattamento), per definire un trattamento rieducativo individualizzato.

Il G.O.T. (Gruppo di Osservazione e Trattamento) è una sorta di pre-équipe, cioè un altro organo collegiale più ampio di osservazione del detenuto che, rispetto all' équipe, ammette preliminarmente a fornire notizie e valutazioni altri operatori, quali Ser.D., insegnanti, volontari, mediatori culturali.

- Educatore

Predisporre, organizzare e coordinare le attività interne inerenti: lavoro, scuola, formazione professionale, iniziative culturali, ricreative e sportive, in collaborazione con gli altri operatori. Partecipa all' équipe di osservazione e trattamento.

- Psicologo

Svolge attività di osservazione e trattamento mirate alla valutazione della personalità e delle capacità di recupero dei detenuti, partecipando alla riunione d' équipe. Effettua, inoltre, interventi di sostegno psicologico.

- Assistente sociale

Fa parte dell'UEPE, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna. All'interno degli Istituti Penitenziari, svolge la sua attività nell'ambito dell' équipe di osservazione e trattamento.

- Medico

Effettua la visita medica all'ingresso e, assistito dal personale paramedico, fornisce l'assistenza sanitaria: può prescrivere esami e visite specialistiche fuori dal carcere. L'assistenza sanitaria in carcere, storica competenza dell'amministrazione penitenziaria, è recentemente passata alle ASL territoriali.

- Ser.D. e Alcologia (in Alto Adige HANDS)

Il Servizio Dipendenze e il Servizio Alcologia (HANDS) svolgono attività di cura e riabilitazione nei confronti dei detenuti tossicodipendenti e alcooldipendenti. Utilizzano, ciascuno per la mansione di competenza, medici (rilevazione e cura delle patologie

specifiche e somministrazione del metadone), psicologi (che, in tal caso, non sono dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria ma convenzionati col servizio specialistico), assistenti sociali e educatori professionali (parimenti non dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria ma dipendenti o convenzionati col servizio specialistico).

- Cappellano ed altri ministri di culto

Gestiscono l'assistenza religiosa e svolgono una funzione di assistenza morale.

- Insegnanti e altri operatori della formazione professionale

Insegnanti dei vari corsi scolastici e docenti o tutor dei vari corsi professionali forniscono stimoli per l'acquisizione e la valorizzazione di requisiti utili per il reinserimento sociale.

- Magistrato di Sorveglianza

È il Magistrato che controlla il corretto svolgimento delle attività interne alle carceri e nella cosiddetta "area penale esterna". Ha competenza sulla concessione di permessi per necessità (art. 30 O.P.), dei permessi premio (art. 30 ter O.P.) e dei giorni di liberazione anticipata (art. 54 O.P.).

- Tribunale di Sorveglianza

È composto di 2 giudici togati e 2 esperti laici (assistenti sociali, psicologi, ecc.). Decide in merito alla concessione o revoca delle misure alternative alla detenzione, alla riabilitazione ed alla remissione del debito contratto con lo Stato per la sottoposizione al processo penale (spese di giustizia e di mantenimento in carcere).

6. Le persone private della libertà

La popolazione "ristretta" viene distinta, nel lessico carcerario, in "categorie", in riferimento alla rispettiva posizione giuridica. È importante avere presente questa distinzione, perché alcune procedure (possibilità di effettuare telefonate o di ricevere visite) variano a seconda della categoria rivestita. Così, le persone sottoposte a privazione della libertà personale si distinguono in:

- internati: sono i soggetti sottoposti a misura di sicurezza detentiva (Ospedale Psichiatrico Giudiziario, ecc.);

- detenuti, a loro volta distinti in:
 - indagati: soggetti in custodia cautelare, prima della richiesta del PM di rinvio a giudizio;
 - imputati: soggetti in custodia cautelare dopo la richiesta di rinvio a giudizio ma prima della sentenza di I° grado;
 - appellanti: soggetti nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna di primo grado in attesa del giudizio d'appello (se richiesto);
 - ricorrenti: soggetti nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna di secondo grado in attesa del giudizio di Cassazione (se richiesto);
 - condannati o definitivi: soggetti nei cui confronti la sentenza di condanna è passata in giudicato, tecnicamente "in espiazione di pena", dunque, per legge, "colpevoli" e possibili destinatari di offerte rieducative.

PARTE II. L'ASSISTENTE VOLONTARIO PENITENZIARIO

1. Ruolo del volontariato penitenziario

L'ingresso dei volontari all'interno dell'Istituto Penitenziario è disciplinato dagli artt. 17 e 78 dell'O.P..

Art. 17: Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa

Questo articolo - integrato dall'art. 68 R.E. - promuove "la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa" al fine del "reinserimento sociale dei condannati e degli internati". Esso riconosce alla comunità esterna una funzione positiva per la rieducazione ed afferma l'importanza di uno scambio e di un contatto continuo tra la comunità carceraria e la società libera.

L'intervento dei volontari ex art. 17 O.P. si concretizza prevalentemente nell'organizzazione di attività di gruppo con finalità ricreative, culturali, formative. Si tratta, per lo più, di specifici interventi di animazione, come possono essere l'allestimento di un concerto, lo svolgimento di un incontro sportivo, l'offerta di un sostegno scolastico a fianco dell'insegnamento ufficiale, la gestione di una biblioteca. Negli anni, all'art. 17 sono state ricondotte le varie figure di "sportello" (prestazioni strutturate di informazione e consulenza per l'orientamento al lavoro o in materia giuridica o di migrazione).

La finalità fondamentale di qualsiasi attività di gruppo è quella di incoraggiare la socializzazione fra persone che si trovano in una situazione di convivenza forzata. Il risultato è anche quello di favorire la costruzione di una prospettiva comune di impegno e di lavoro su tematiche che riguardano tutte le persone detenute.

Si tratta, dunque, di attività che richiedono competenze e organizzazione, e che sono alla portata di gruppi di volontariato dotati di un discreto numero di volontari in grado di reggere le attività più strutturate.

È chiaro che l'organizzazione di iniziative di animazione non può prescindere dall'instaurazione di un buon rapporto con gli educatori, che su tali iniziative sono chiamati ad esercitare la propria supervisione, e con gli agenti di polizia penitenziaria, sottoposti con

le attività di gruppo ad un impegno organizzativo e di vigilanza di massima superiore.

L'ammissione a questo tipo di servizio è di competenza del Magistrato di Sorveglianza; la domanda, accompagnata da una presentazione dei progetti su cui si intende lavorare e delle iniziative che si vogliono promuovere, va comunque rivolta al Direttore dell'Istituto Penitenziario che nell'inoltrarla al Magistrato esprimerà un proprio parere di utilità ed opportunità. Tutta l'attività è soggetta al controllo del Direttore dell'Istituto.

Art. 78: Assistenti volontari

In base a questo articolo - integrato dall'art. 120 R.E. - gli assistenti volontari partecipano all'opera rivolta al sostegno morale dei ristretti, al loro futuro reinserimento nella vita sociale e cooperano nelle attività culturali e ricreative dell'Istituto. Siamo insomma in presenza di un volontariato stabile, non limitato ad una singola occasione sportiva o ludica, ma continuativo nel tempo attraverso l'accompagnamento dei detenuti lungo le loro vicende personali.

Oltre che all'interno degli Istituti Penitenziari, l'assistente volontario può collaborare, previo corso di formazione, presso gli Sp.In. dell'UEPE (Uffici di Esecuzione Penale Esterna) per l'assistenza ai detenuti in misura alternativa, ai dimessi e alle loro famiglie.

La domanda di ammissione a questo tipo di servizio va indirizzata in carta semplice al Direttore dell'Istituto Penitenziario o dell'UEPE, che la inoltrerà al P.R.A.P territorialmente competente per la decisione. Al volontario ex art. 78 viene rilasciato un tesserino di riconoscimento.

PARTE III. APPROFONDIMENTO GIURIDICO

1. LA FASE DI MERITO

Le indagini

La prima tappa del percorso giudiziario è l'iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato, iscrizione che naturalmente non viene comunicata alla persona indagata; la persona assume immediatamente la qualità di indagato o persona sottoposta alle indagini. Solo successivamente, quando il Pubblico Ministero (PM) formula al Giudice delle Indagini Preliminari (GIP) la richiesta di rinvio a giudizio, la persona diventa formalmente imputato.

Le prime figure che l'indagato incontrerà nel suo cammino processuale sono:

- L'Avvocato difensore

L'avvocato difensore può essere scelto dall'indagato/imputato, a suo piacimento (difensore di fiducia). In mancanza di tale scelta, l'indagato/imputato sarà assistito dal cd. "difensore d'ufficio", vale a dire un difensore nominato dall'ufficio procedente in quel momento. La Costituzione stabilisce il principio dell'obbligatorietà dell'assistenza penale; non esiste, infatti, la possibilità di difendersi da soli. Nel momento in cui l'indagato o un suo familiare nomina un difensore di fiducia, viene meno la nomina del difensore d'ufficio.

Ogni persona può nominare sino a due difensori di fiducia; se la nomina avviene in carcere, è consigliabile inviare contestualmente un telegramma all'avvocato per informarlo della avvenuta nomina.

L'avvocato (anche quello d'ufficio) deve essere pagato, ma in caso di condizioni economiche disagiate - definite da precisi parametri di legge (artt. 74 ss. D. Lgs. 115/2002 cd. "Testo Unico spese di giustizia") - l'imputato potrà richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cd. "gratuito patrocinio"), tanto per l'avvocato d'ufficio che per quello di fiducia. Se la sua richiesta è accolta, non sarà tenuto a corrispondere alcun compenso al difensore, per tutta l'attività successiva all'ammissione al beneficio.

Nel processo penale possono essere ammessi al gratuito patrocinio i cittadini italiani o stranieri anche minorenni o apolidi residenti in Italia. Per essere ammessi al gratuito patrocinio la somma dei

redditi percepiti nell'ultimo anno (tutti quelli imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, IRPEF, come lo stipendio da lavoro dipendente/autonomo o la pensione) non deve superare € 10.766,13 (limite che si riferisce ai redditi 2012 - è aggiornato ogni due anni). Il limite di reddito, nel giudizio penale, è aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente e il reddito del familiare convivente si somma a quello dell'istante (quindi se la famiglia è composta da n. 2 persone, il limite dei due redditi sommati per essere ammessi al gratuito patrocinio sarà € 10.766,13+1.032,91=11.799,04). Non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale e chi è difeso da più di un avvocato. Per presentare le relative domande di ammissione occorre rivolgersi, nei giudizi penali, alla cancelleria del Giudice oppure al Giudice in Udienza; al Direttore del Carcere quando l'interessato è detenuto, o all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria quando l'interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura. Mentre i cittadini italiani e dell'Unione Europea possono ricorrere all'autocertificazione dei redditi, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono allegare una certificazione del Consolato del Paese d'origine che confermi la veridicità di quanto dichiarato: potranno ricorrere all'autocertificazione solo se sia provata l'impossibilità di documentare il reddito (se l'interessato è sottoposto a misure restrittive della libertà personale anche il difensore o un familiare può produrre la certificazione entro 20 giorni dalla domanda). L'avvocato difensore dovrà essere scelto tra quelli iscritti in uno speciale elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e, dal momento in cui la domanda è accolta, l'interessato non dovrà pagare nulla fino a che permane la situazione di reddito dichiarata al momento della domanda (occorre comunicare, infatti, le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda: le dichiarazioni false o omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito durante l'ammissione al beneficio sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 6 anni e 8 mesi di reclusioni in carcere con la multa da € 309,87 a € 1.549,37, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato).

Se la persona è detenuta, ha diritto di conferire subito e comunque prima di rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria o di polizia con il proprio difensore; tuttavia l'autorità giudiziaria, al momento

dell'arresto, può imporre in casi eccezionali un divieto di colloquio comunque non superiore a 5 giorni.

- Il Pubblico Ministero (PM)

È il Magistrato titolare delle indagini (mediaticamente identificato con la pubblica accusa). Conduce le indagini, coordinando l'attività della Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza,...). L'Ordinamento Giudiziario lo qualifica come "organo promotore di giustizia" e, per tale ragione, nel corso delle indagini, dovrebbe anche svolgere "accertamenti su fatti e circostanze a favore" dell'indagato (art. 358 c.p.p.).

- Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP)

È il Giudice che sovrintende al corretto svolgimento delle indagini con un ruolo imparziale tra accusa e difesa. Interviene, in prima battuta, solo a seguito di una richiesta del PM di disporre misure cautelari personali o reali o per autorizzare le intercettazioni ambientali, telefoniche o informatiche. Decide, poi, sulle richieste formulate dal PM o dal difensore (proroghe, istanze di revoca o modifica delle misure cautelari, ...).

- Il Giudice per l'Udienza Preliminare (GUP)

Il GUP, terzo ed imparziale e diverso dal magistrato che ha ricoperto le funzioni di GIP presiede l'udienza preliminare, nel corso della quale deve essere valutata la possibilità che il PM sostenga validamente l'accusa in giudizio. L'udienza preliminare viene fissata a seguito di una richiesta di rinvio a giudizio e può concludersi o con una Sentenza di non luogo a procedere oppure con un Decreto di rinvio a giudizio. È nell'udienza preliminare, quando l'imputazione riguarda un reato che la prevede, che l'imputato può chiedere di essere ammesso al giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena (cd. "patteggiamento").

- Le limitazioni della libertà personale

Nella fase delle indagini preliminari, l'indagato può vedere limitata la propria libertà personale in due modi:

1. con una cd. "misura precautelare", adottata in flagranza di reato dalla Polizia Giudiziaria (cd. "arresto in flagranza") ovvero fuori

dalla flagranza del reato in caso di pericolo di fuga dell'indiziato d' iniziativa dalla Polizia Giudiziaria o su indicazione del PM (cd. "fermo di indiziato di delitto"), ovvero,

2. a seguito dell'emissione da parte del GIP di un'Ordinanza di applicazione di una misura cautelare richiesta dal PM. In particolare la restrizione in carcere può avvenire in seguito a:

- arresto in flagranza: l'indagato viene arrestato dalla polizia giudiziaria perché colto nell'atto di commettere un reato o immediatamente dopo averlo commesso;

- fermo di persona indiziata di delitto: la Polizia Giudiziaria, di iniziativa ovvero a seguito di un Decreto del PM, possono procedere al fermo di un indiziato di delitto quando vi siano concreti elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di una sua fuga;

- ordinanza applicativa di una misura cautelare: dato che le misure precautelari perdono efficacia in tempi ristretti, la permanenza in carcere deve essere legittimata da una misura cautelare che viene applicata dal GIP a seguito di una richiesta del PM (con audizione precedente o successiva dell'indagato nell'interrogatorio di convalida o di garanzia) quando esistono:

- 1- gravi indizi di colpevolezza a carico di un soggetto e vi sia, alternativamente o cumulativamente

- 2- un concreto pericolo di fuga, di inquinamento probatorio ovvero di reiterazione del reato (esigenze cautelari); quando le esigenze cautelari non possono essere salvaguardate altrimenti per i reati più gravi, il GIP dispone la misura più grave che è quella della custodia cautelare in carcere. In alternativa, può applicare gli arresti domiciliari (se vi è la prova documentale della disponibilità di un domicilio idoneo), l'obbligo di presentazione alla P.G., il divieto o l'obbligo di dimora, il divieto di espatrio.

L'udienza di convalida

Una volta procedutosi al fermo di un indiziato di delitto ovvero all'arresto in flagranza di reato, la Polizia Giudiziaria dovrà mettere immediatamente a disposizione del PM il fermato ovvero l'arrestato e questi, nelle 48 ore successive al fermo o all'arresto, se non ritiene di poter mettere in libertà l'indagato, dovrà chiedere al GIP la convalida del fermo o dell'arresto e questi, a sua volta, dovrà fissare l'udienza di convalida entro le successive 48 ore (entro dunque 96

ore dall'arresto o del fermo). In quella sede, dopo aver proceduto all'interrogatorio dell'arrestato/fermato alla presenza del suo difensore, il GIP valuterà se l'arresto o il fermo siano stati disposti ai sensi di legge e, a seguito di una richiesta del PM, potrà disporre l'applicazione di una misura cautelare.

In ogni occasione di contatto con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria (PM o Giudice) l'indagato potrà avvalersi della facoltà di non rispondere senza conseguenze pregiudizievoli.

Al termine dell'udienza di convalida, il GIP può convalidare o meno l'arresto o il fermo e, in entrambi i casi:

- potrà applicare una misura cautelare secondo le richieste del PM e sulla base delle osservazioni della difesa se ritiene l'esistenza di esigenze cautelari; non potrà, comunque, applicare misure più restrittive di quelle richieste dal PM;

- in assenza di esigenze cautelari, non applicherà alcuna misura cautelare e disporrà l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.

- il GIP non dovrà applicare alcuna misura cautelare se vi sia la concreta possibilità di definire il procedimento con una condanna a pena condizionalmente sospesa (cioè una condanna in concreto inferiore a due anni per i maggiori di 21 anni).

- non potranno essere ugualmente tenuti in carcere, salvo eccezionali esigenze di tutela della collettività:

- a) la donna incinta o madre di figlio convivente di età inferiore ai tre anni;

- b) la persona ultrasettantenne;

- c) la persona affetta da patologia tale che renda lo stato di salute incompatibile con la detenzione, o la persona affetta da Aids conclamata;

- d) il padre di figlio di età inferiore ai tre anni, quando la madre è deceduta o comunque impossibilitata a dare assistenza.

Quando invece viene eseguita una misura cautelare già disposta in precedenza dal GIP, questo dovrà provvedere, entro 5 giorni dall'esecuzione (e cioè dalla materiale cattura dell'indagato) all'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta alla custodia cautelare in carcere.

Le misure cautelari

Tutte le misure cautelari, richieste dal PM e applicate dal Giudice nei confronti dell'indagato, sono volte a garantire tre specifiche esigenze:

- il pericolo di fuga dell'indagato;
- il pericolo di inquinamento delle prove;
- il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie: questa è l'esigenza cautelare più invocata, in particolare nei confronti di soggetti disagiati con inclinazione alla commissione di reati (tossicodipendenti etc..).

Le misure cautelari custodiali sono:

- Custodia cautelare in carcere: è, tra le misure cautelari cd. "custodiali", quella di maggiore rigore e consiste nella totale privazione della libertà all'interno di un Istituto Penitenziario. In caso di condanna, il periodo trascorso in custodia cautelare viene computato come pena presofferta, una volta che la eventuale condanna è definitiva, e vale anche ai fini del riconoscimento della liberazione anticipata.

- Arresti domiciliari: è una forma più affievolita e prevede la restrizione all'interno di un'abitazione (non necessariamente la propria) o in luogo di cura. Da un punto di vista giuridico, tale regime è del tutto parificato alla custodia cautelare in carcere: è deducibile dalla carcerazione definitiva e l'allontanamento dal domicilio comporta la commissione del reato di evasione. I controlli sono demandati alle forze dell'ordine. La restrizione può essere mitigata da permessi di allontanamento concessi di volta in volta o in via permanente dal GIP per svolgere attività risocializzanti o lavorative o attendere ad esigenze private (ad es.: fare la spesa).

Il Tribunale per il riesame

È un organo collegiale deputato a riesaminare le ordinanze applicative di una misura cautelare. Possono proporre istanza di riesame la persona sottoposta alla misura ovvero il suo difensore entro dieci giorni dall'applicazione della misura. Al Tribunale per il riesame possono essere appellati, sia dall'indagato che dal PM, questa volta, anche tutti i provvedimenti del GIP che rigettano, ovvero accolgono, eventuali istanze di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto.

La scarcerazione

Al momento della scarcerazione, l'indagato/imputato viene invitato ad indicare il luogo nel quale desidera che gli siano consegnati tutti i documenti riguardanti il procedimento (elezione di domicilio). Ogni variazione dovrà essere comunicata all'Autorità Giudiziaria, per poter ricevere tempestivamente tutte le notifiche che gli consentiranno di conoscere gli sviluppi del procedimento e la sentenza emessa. Può scegliere che tale domicilio sia quello dello studio del difensore che lo assiste, ma in tal caso sarà necessario che mantenga un rapporto costante con il suo avvocato, perché la sua eventuale irreperibilità impedirà una sua efficace difesa e la conoscenza di una eventuale condanna che diventerà irrevocabile all'insaputa del condannato.

2. IL PROCESSO

Se, al termine delle indagini, il PM riterrà che non sussistano validi elementi per richiedere l'archiviazione, avanzerà al GUP una Richiesta di rinvio a giudizio ovvero disporrà la citazione diretta a giudizio avanti il Tribunale monocratico. Da questo preciso momento, la persona sottoposta ad indagine assume la qualità di imputato.

L'udienza preliminare

Per alcune tipologie di reato (quelli puniti con una pena nel massimo superiore ad anni 4 di reclusione e altri specificatamente individuati dal codice di procedura penale) occorre che il PM avanzi al GUP una Richiesta di rinvio a giudizio, a seguito della quale viene fissata un'udienza preliminare, che ha il preciso scopo di verificare, nel contraddittorio tra le parti (PM e difesa), se l'accusa sia validamente sostenibile dal PM in un processo. È il momento in cui l'imputato ha l'opportunità di scegliere riti alternativi (patteggiamento e rito abbreviato). Se l'imputato non sceglie alcun rito alternativo, ci sarà la discussione dell'udienza preliminare, che si potrà concludere con una Sentenza di non luogo a procedere (cd. "proscioglimento") ovvero con un Decreto di rinvio a giudizio avanti il Tribunale. Se sceglie un rito alternativo, questo verrà celebrato davanti al GUP e, in caso di giudizio abbreviato, potrà concludersi con una sentenza di assoluzione ovvero di condanna, in caso di richiesta di applicazione della pena (cd. "patteggiamento") con la lettura della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Il giudizio ordinario (o dibattimento)

È la forma normale di celebrazione del processo; si svolge davanti al Tribunale in composizione monocratica o collegiale e vi si accede o attraverso l'udienza preliminare (decreto di rinvio a giudizio) o direttamente alla conclusione delle indagini preliminari (Citazione diretta a giudizio). In questo secondo caso, l'imputato potrà di scegliere un rito alternativo alla prima udienza, direttamente davanti al Tribunale.

Il giudizio ordinario si celebra nelle forme del cd. "dibattimento

pubblico”, nel corso del quale la prova di forma nel contraddittorio delle parti (si pensi all’esame ed al controesame dei testimoni con le domande rivolte dal PM o dal difensore dell’imputato), alla trascrizione delle intercettazioni telefoniche sotto forma di perizia,...): infatti, salvo specifiche eccezioni, tutti gli atti di indagine assunti durante le indagini dovranno essere ripetuti in dibattimento.

I riti alternativi

Al fine di velocizzare i tempi processuali, il legislatore ha previsto la possibilità, per l’imputato o il suo difensore munito però di una procura speciale (cioè di un’apposita autorizzazione), di accedere ai cd. “riti alternativi”: il giudizio abbreviato e l’applicazione su richiesta delle parti (cd. “patteggiamento”).

- Giudizio abbreviato

In questo caso, non vi è un dibattimento pubblico ed il processo consiste in una decisione del Giudice sulla base degli atti presenti nel fascicolo del PM (che diventano utilizzabili per la decisione proprio per il rito prescelto). Il giudizio abbreviato è di due tipi: semplice ovvero condizionato all’assunzione di ulteriori prove. Nel primo caso, una volta richiesto dall’imputato, il Giudice ha l’obbligo di ammetterlo; nel secondo caso, il Giudice può decidere se accogliere o meno la richiesta a seconda che la richiesta di integrazione probatoria non contrasti con le esigenze di rapida definizione, proprie del rito. Il Giudice può anche autorizzare il PM alla controprova; in ogni caso, può disporre l’assunzione di ulteriori mezzi di prova. Il giudizio abbreviato è definito “premiale” perché, in caso di condanna, l’imputato che lo abbia richiesto si vedrà ridotta di 1/3 la pena irrogata. È un giudizio vero e proprio a cui può seguire una condanna o un’assoluzione. Avverso la sentenza di condanna, l’imputato può proporre Appello ovvero Ricorso per Cassazione.

- Applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. “patteggiamento”)

Le parti (PM e imputato) si accordano sulla qualificazione giuridica del fatto e sull’entità della pena da irrogare e sottopongono il loro accordo al Giudice. Il patteggiamento non significa tecnicamente ammissione di colpevolezza ma, di fatto, implica la rinuncia ad articolare una difesa. L’aspetto premiale consiste nella riduzione della pena finale fino ad un terzo. Il Giudice potrà accogliere la richiesta

di applicazione della pena oppure non accoglierla quando ritenga non corretta la qualificazione giuridica del fatto ovvero la pena non congrua (ma il Giudice non può modificarla senza l'assenso delle parti); in caso di rigetto della istanza, il Giudice dovrà dichiararsi incompetente per il proseguo e rimettere gli atti ad un altro Giudice. Contro la sentenza di patteggiamento non si può proporre Appello ma solo Ricorso per Cassazione per motivi di legittimità.

I Riti Speciali

- Procedimento per direttissima

È un rito speciale dibattimentale di tipo non premiale. Affluisce in modo diretto davanti al Giudice del dibattimento (non al GIP). La scelta del procedimento per direttissima compete al PM e ha come presupposto l'avvenuto arresto in flagranza di reato dell'imputato. Il PM ha tempo 48 ore dall'arresto per presentare l'arrestato direttamente al Giudice, cui chiede la convalida dell'arresto e la celebrazione del giudizio direttissimo. Convalidato l'arresto, si procede al giudizio e l'imputato (ovvero il suo difensore) potranno: 1) chiedere un termine a difesa per organizzare la linea difensiva; 2) chiedere la definizione del processo mediante il ricorso al giudizio abbreviato, il patteggiamento oppure 3) procedere immediatamente con il giudizio ordinario. Se richiesto dal PM, il Giudice potrà applicare una misura cautelare.

- Giudizio immediato

Il giudizio immediato è un altro tipo di procedimento speciale non premiale, che si caratterizza per l'assenza della fase dell'udienza preliminare. Può essere richiesto dal PM, ed ammesso dal GIP, quando la prova appare evidente e l'indagato libero sia stato sottoposto ad interrogatorio sui fatti contestati, mentre può essere richiesto, ma deve essere ammesso, quando la richiesta sia effettuata con riguardo ad un reato per cui l'indagato è stato sottoposto ad una misura cautelare (cd. "immediato cautelare"). Anche in questo caso, l'imputato può, entro 15 giorni dalla notifica del Decreto di giudizio immediato, richiedere il giudizio abbreviato ovvero il patteggiamento, oppure accettare che il processo sia celebrato nelle forme ordinarie

- Decreto penale di condanna

È un procedimento scelto dal PM di tipo non dibattimentale.

Tende ad evitare qualsiasi udienza e prescinde da qualunque ruolo attivo dell'imputato. Il PM, infatti, ritiene che il procedimento possa definirsi con la mera irrogazione di una pena pecuniaria, per cui chiede al GIP l'emissione di un Decreto di condanna al pagamento di una pena pecuniaria. L'imputato ha due alternative: pagare la pena cui è stato condannato oppure fare opposizione (entro 15 giorni dalla sua notifica) al Decreto penale di condanna, chiedendo il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato ovvero il cd. "patteggiamento".

L'Appello e il Ricorso per Cassazione

Le sentenze di condanna possono essere impugnate presentando, entro i termini previsti, l'Atto di appello, con i motivi indicati, alla cancelleria del Giudice che ha emesso la sentenza, tramite l'ufficio matricola del carcere. L'Appello può riguardare il merito della vicenda (colpevolezza o innocenza), oppure essere limitato all'eccessività della pena (anche per l'applicazione di aggravanti o per il mancato riconoscimento di attenuanti). Con l'Appello, un Giudice superiore (la Corte di Appello) rivaluta le ragioni che hanno portato il Tribunale a pronunciare una sentenza di condanna ovvero di assoluzione. Quando solo l'imputato propone Appello avverso sentenze di condanna, sussiste il cd. "divieto di reformatio in peius", vale a dire che la Corte di Appello non può irrogare una pena più grave di quella della sentenza di primo grado. Se l'appello è proposto (anche) dal PM (avverso una sentenza di assoluzione o comunque per ottenere una condanna più severa), questo divieto non opera e la Corte di Appello può anche aumentare la pena inflitta in primo grado.

Il Ricorso per Cassazione è un mezzo di gravame ordinario e mira a far valere violazioni di legittimità contenute nella sentenza. La Corte di Cassazione, che ha sede a Roma, è, infatti, il Giudice della legittimità e non va a sindacare il merito della vicenda per cui è intervenuta condanna o assoluzione ma deve limitarsi a verificare se, in quella sentenza, i principi di diritto (sostanziale o processuale) siano stati applicati correttamente. Il Ricorso per Cassazione può essere proposto personalmente dall'imputato, anche per il tramite dell'ufficio matricola del carcere, oppure dal suo difensore di fiducia, sole se abilitato a patrocinare avanti la Corte di Cassazione.

Recidività e legge ex Cirielli (L. 251/2005)

La L. 251/2005, cosiddetta ex Cirielli, ha modificato, da un lato, la disciplina della cd. "recidiva" e, dall'altro, la disciplina della prescrizione dei reati, introducendo dei meccanismi di aumento della prescrizione per i soggetti recidivi.

È recidivo (art. 99 c.p.) il soggetto che, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, commette un altro delitto non colposo; in particolare, è recidivo reiterato il soggetto che, già dichiarato recidivo, commette un altro reato. La nuova normativa (art. 99, comma 4 c.p.) colpisce principalmente il recidivo reiterato:

- sotto il profilo della prescrizione del reato, la legge prevede solo per il recidivo reiterato una maggior durata del termine prescrizionale;

- sotto il profilo sanzionatorio, è stato sancito il divieto di prevalenza, nel giudizio di bilanciamento, delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.) sulla recidiva ex art. 99, comma 4 c.p.p.. Il recidivo, per il solo fatto di aver commesso nuovi reati, dovrà subire pene più severe, poiché non potrà, salvo casi particolari, applicare con regime di prevalenza le circostanze attenuanti rispetto alla contestata recidiva;

- nel momento dell'esecuzione della pena, al recidivo reiterato non sarà concessa la sospensione dell'ordine di esecuzione, per pene inferiori ad anni 3 di reclusione e, pertanto, la carcerazione sarà immediata; di talché, la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione potrà avvenire solo all'interno del carcere.

Queste norme limitano di fatto il potere discrezionale del Giudice nel valutare le circostanze soggettive dell'autore del reato ed inficiano il principio generale secondo il quale sono molti i fattori di cui tenere conto nell'irrogazione della pena (art. 133 c.p.).

3. FASE DI ESECUZIONE

La cd. "esecuzione" è la fase in cui lo Stato letteralmente esegue quanto statuito da una sentenza di condanna ormai definitiva (non più soggetta ad impugnazione), mediante l'espiazione della pena.

Per gli operatori sociali è importante comprendere quali alternative valide possono essere offerte al condannato rispetto all'espiazione della pena in carcere. Di fatto, la funzione riabilitativa della pena carceraria è un'idea che mostra oggi i suoi limiti, non tanto per la sua concezione sicuramente valida, quanto per la sua attuazione che, nel tempo, non ha portato gli effetti auspicati dai padri fondatori della riforma penitenziaria.

Ecco perché il volontariato e il terzo settore cercano, con grande merito, di fornire una risposta adeguata alla riabilitazione e al reinserimento sociale, sopperendo a quelle lacune che la legge non riesce a colmare: da chi agisce in modo specifico sulle problematiche del condannato (intervento su alcolisti e tossicodipendenti) a chi attua il sostegno al detenuto in misura alternativa o in fase di dimissione dal carcere.

Le figure

Le figure che il condannato incontrerà lungo il percorso sono:

- La Procura: organo principale dell'esecuzione, emette l'ordine di esecuzione che stabilisce il fine pena (provvisorio, dato che esso può cambiare a seconda della sopravvenienza di concessioni premiali o aggravamenti dovuti a nuove condanne);

- Giudice dell'esecuzione: è competente su tutte le questioni attinenti alla validità del titolo esecutivo per cui si è condannati; decide sull'applicazione dell'amnistia, dell'indulto, o della disciplina del reato continuato. Il Giudice dell'esecuzione è quello che ha emesso la sentenza di primo grado, oppure, nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna di primo grado sia stata riformata in appello non limitatamente alla quantificazione della pena, con il Giudice di Appello.

- Tribunale di Sorveglianza: è composto da un collegio di quattro persone: il Presidente, un Magistrato e due professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, criminologia clinica. Ha competenza a decidere sulla concessione delle misure

alternative, sulla loro revoca o cessazione, sui reclami in materia di permessi.

- Magistrato di Sorveglianza: organo monocratico che vigila sull'organizzazione degli Istituti di Prevenzione e Pena, decide con ordinanza sulle istanze di permesso e liberazione anticipata, applica in via provvisoria la detenzione domiciliare e l'affidamento in prova al servizio sociale, decide sulle istanze di remissione del debito.

Le leggi

La legge, cui si farà più spesso riferimento, in materia di esecuzione penale è l'Ordinamento Penitenziario, cioè la L. 354/1975 (e successive modificazioni), integrata dal Regolamento di Esecuzione, D.P.R. 320/2000. Con tale legge, per la prima volta sono state introdotte e disciplinate, nel nostro ordinamento, le cd. "misure alternative alla detenzione", vale a dire la concreta possibilità di scontare la pena, o parte di essa, fuori dal carcere. Possono accedervi i detenuti definitivi che devono scontare una pena o un residuo pena nei limiti fissati dalla legge e che hanno evidenziato progressi nel processo di risocializzazione.

Di particolare importanza è il contenuto dell'art. 4-bis dell'Ordinamento Penitenziario: detta norma simbolo, riscritta più volte nel corso degli anni, contiene l'elencazione di alcuni reati cd. "ostativi" prevedendo l'esclusione o la limitazione di certe categorie di detenuti dalla fruizione dei benefici.

Con una modifica apportata al Codice di Procedura Penale con la L. Simeone-Saraceni (L.165/98), si è prevista la possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione direttamente dallo stato di libertà, quando cioè il condannato che riceve l'ordine di esecuzione non è ristretto: l'ordine di carcerazione ad una pena che non superi i tre anni (6 per persona tossicodipendente) viene notificato al condannato, ma è contestualmente sospeso per 30 giorni, termine entro cui l'interessato può richiedere l'applicazione di una misura alternativa. Se questo termine decorre invano il Pubblico Ministero revoca la sospensione ed ordina l'arresto, cioè l'accompagnamento in carcere; se, invece, in tale periodo di trenta giorni il condannato, che deve attivarsi per trovare soluzioni che gli consentano di evitare la detenzione, presenta un'istanza corredata

da idonea documentazione, il PM mantiene sospesa l'esecuzione e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza territorialmente competente per la successiva decisione. La già citata legge ex Cirelli ha, però, introdotto una modifica all'art. 656 c.p.p., stabilendo che il Pubblico Ministero non possa sospendere l'Ordine di esecuzione per i soggetti recidivi reiterati, che vengono, così, immediatamente tradotti in carcere. Per cui, quando una persona in stato di libertà viene raggiunta, magari a distanza di anni, da una sentenza di condanna definitiva ad una pena magari inferiore ad anni tre, la carcerazione deve essere eseguita immediatamente se si tratta di soggetto recidivo reiterato (questi, pertanto, potrà presentare alla Magistratura di Sorveglianza istanza di misura alternativa solo una volta recluso).

Quando l'istanza è presentata da un condannato in stato di libertà, il competente Tribunale di Sorveglianza fisserà l'udienza per la concessione della misura richiesta ed il tempo trascorso tra la presentazione dell'istanza e l'udienza servirà all'UEPE per effettuare l'indagine socio-famigliare necessaria e verificare, così, la fondatezza dell'istanza presentata.

Misure alternative, permessi, altri benefici

Le istanze (impropriamente chiamate "domandine") prevedono una fase istruttoria (cioè una raccolta di informazioni) e una fase decisoria: se a decidere è il Tribunale di Sorveglianza, questo fissa un'udienza che si svolge in camera di consiglio (cioè senza partecipazione di pubblico diverso dall'interessato, dal Procuratore Generale e dal difensore).

A. Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P. e artt. 96 a 98 R.E.)

Costituisce la misura alternativa per eccellenza e la sua concessione è di competenza del Tribunale di Sorveglianza.

Se la condanna, o il residuo di pena, è inferiore ai tre anni, il Tribunale di Sorveglianza - dopo aver istruito la pratica (mediante controlli delle forze di polizia, colloquio con il condannato ed eventualmente la sua famiglia, verificato se ci siano indagini in corso,...) - potrà affidare il condannato al servizio sociale per il periodo di pena residuo da scontare, quando ritiene che il provvedimento

contribuisca, anche attraverso le prescrizioni imposte, alla rieducazione del condannato che abbia disponibilità di lavoro e di un domicilio idoneo e non sussista il rischio che egli commetta altri reati. Può essere concesso un numero indeterminato di volte solo se non vi è mai stata una precedente revoca; sono previste limitazioni per i recidivi. Dopo aver scontato la pena, eventualmente ridotta per l'applicazione della liberazione anticipata, è prevista un'udienza nel corso della quale, sulla base della relazione dell'UEPE, viene verificato il rispetto delle prescrizioni: se la risposta è positiva e il condannato ha rispettato prescrizioni e la legge anche dopo la scadenza della misura alternativa, la pena è estinta; in caso contrario viene ripristinata la detenzione del condannato che dovrà scontare (stavolta in carcere) l'intero periodo per il quale egli ha beneficiato dell'affidamento.

B. Affidamento in prova in casi particolari per alcool/tossicodipendenti (art. 94 D.P.R. 309/90).

È un particolare tipo di affidamento in prova al servizio sociale per soggetti di cui sia accertata la situazione di tossicodipendenza o alcooldipendenza. L'istanza deve essere corredata da una certificazione di tossico/alcooldipendenza rilasciata da un servizio pubblico (o privato accreditato), nonché da descrizione completa del progetto di recupero concordato; competente a concederlo è il Tribunale di Sorveglianza. Il Magistrato di Sorveglianza, se richiesto e sussistendone i requisiti, potrà disporre l'applicazione della misura alternativa in via provvisoria, in attesa che il Tribunale di Sorveglianza fissi l'udienza per la decisione (cd. "camera di consiglio").

La differenza con l'affidamento in prova ordinario sta nel fatto che, mentre per questo l'art.47 dà ampia discrezionalità al competente Tribunale nell'apprezzamento dei risultati dell'osservazione della personalità e nella prognosi di possibile risocializzazione, nell'affidamento in prova per tossico-alcooldipendenti, una volta accertate le condizioni previste dall'art.94 D.P.R. 309/90, l'accoglimento dell'istanza è previsto come quasi automatico. Sono previste limitazioni per i recidivi.

C. Detenzione domiciliare (art. 47 ter O. P. e art. 100 R.E.)

La misura, troppo spesso confusa con gli arresti domiciliari (che sono un tipo di misura cautelare), cui somiglia solo per certe modalità applicative, è parimenti di competenza del Tribunale di Sorveglianza.

La legge ex Cirielli ha ridefinito i criteri per la sua applicazione, con particolare attenzione alla posizione dei recidivi. Può scontare la pena in detenzione domiciliare:

- chi ha compiuto 70 anni e non è stato dichiarato recidivo né delinquente abituale può scontare una pena detentiva di qualunque durata in detenzione domiciliare (con esclusione di alcuni reati gravi);

- chi deve scontare una pena o residuo di pena non superiore a due anni indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova: ma ne è escluso il recidivo reiterato;

- chi deve scontare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni (tre anni per il recidivo reiterato), se donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; se padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; se persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; se persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, studio, lavoro e famiglia;

- il Tribunale di Sorveglianza può applicare la detenzione domiciliare per una pena detentiva di qualunque durata quando, per le gravi condizioni del soggetto, dovrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena. I soggetti che usufruiscono di questa possibilità sono: donna incinta; madre con figlio di età inferiore a un anno (obbligatorio) o inferiore a tre anni (facoltativo); persona con AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria accertata e tale da determinare incompatibilità con il regime detentivo; persona con grave infermità fisica; se è stata presentata domanda di grazia.

A differenza dell'affidamento in prova, la detenzione domiciliare termina con la espiazione della condanna (cioè senza alcuna udienza di verifica successiva).

D. Detenzione domiciliare speciale (l. 199/2010)

Nel dicembre 2010 il legislatore ha previsto (con scadenza al 31 dicembre 2013, salvo proroghe) una nuova possibilità di detenzione domiciliare che può essere richiesta quando la pena residua da scontare non sia superiore a 18 mesi e non ricorrano determinate circostanze (reati molto gravi o pericolo di fuga o reiterazione del reato; la relativa istanza va indirizzata al magistrato di sorveglianza per la decisione in forma più snella.

E. Semilibertà (art. 48 O.P. e art. 101 R.E.)

Consente al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dall'Istituto carcerario per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Rappresenta quindi una misura alternativa impropria, dal momento che il soggetto mantiene la veste di persona privata della libertà ed inserita in Istituto Penitenziario. Le attività risocializzanti non debbono necessariamente consistere nello svolgimento di un lavoro subordinato, autonomo o professionale; è invece essenziale che assorbano, per il tempo di dimissione dall'Istituto, la sfera comportamentale del condannato in senso utile al riadattamento alla normale e corretta vita di relazione (ad es. in un'attività di studio, di volontariato o, per la detenuta madre, nella cura dei figli).

È concessa dal Tribunale di Sorveglianza. Sono ammessi alla semilibertà:

- i condannati all'arresto senza limite di pena;
- i condannati alla reclusione non superiore a sei mesi;
- i condannati in condizioni formali di ottenere l'affidamento qualora il Tribunale ritenga di non concedere lo stesso e graduare le misure;
- i condannati alla reclusione che abbiano scontato almeno 1/2 della pena (2/3 per recidivi reiterati);
- i condannati per reati di cui al 4 bis, comma 1, II parte O.P., che abbiano scontato almeno due terzi della pena (tre quarti per i recidivi reiterati);
- i condannati all'ergastolo che abbiano scontato almeno 20 anni.

F. Lavoro all'esterno (art. 21. O.P.)

Non è una misura alternativa, ma un provvedimento di natura amministrativa adottato dal Direttore e approvato dal Magistrato di Sorveglianza; consiste in una modalità di esecuzione della pena, che consente di uscire dall'Istituto per svolgere attività lavorativa o frequentare corsi di formazione professionale. È consentito per:

- condannati a pena definitiva senza alcuna limitazione relativa alla posizione;
- condannati per un reato di cui all'art. 4 bis O.P. I c. II parte dopo che abbiano scontato almeno un terzo della pena detentiva e, comunque, non oltre cinque anni;
- condannati all'ergastolo dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena detentiva.

Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può essere ammesso al lavoro esterno per 3 anni (art. 58 quater, commi 1 e 2, O.P.).

G. Liberazione anticipata (art. 54 O.P. e art. 103 R.E.)

Consiste in una riduzione della pena pari a 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Viene concessa al condannato che ha tenuto una regolare condotta ed ha partecipato alle attività rieducative. Viene riconosciuta anche per il periodo trascorso espriato in misura alternativa, compreso l'affidamento in prova, ed anche per quello trascorso in custodia cautelare e agli arresti domiciliari (sono escluse le altre misure cautelari).

È concessa dal Magistrato di Sorveglianza.

H. Permessi

Il permesso consente al detenuto di trascorrere un breve periodo di tempo nell'ambiente libero. La legge stabilisce due tipologie di permessi: il permesso di necessità e il permesso premio.

- Permessi di necessità (art. 30 O.P.)

Brevi permessi per gravi motivi di carattere personale possono essere concessi ai condannati (anche se in detenzione domiciliare e in semilibertà), agli imputati (anche se agli arresti domiciliari) e agli internati, prescindendo da ogni valutazione sul comportamento e tenendo anche conto delle richieste avanzate dai congiunti dell'interessato:

- in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente (la condizione deve essere accertata dal Giudice mediante indagini, anche di carattere tecnico);

- eccezionalmente, per eventi familiari di particolare gravità.

Tali permessi sono concessi dal Magistrato di Sorveglianza per i condannati e gli internati; dal Giudice presso cui pende il processo di I grado per gli imputati, dopo la sentenza di I grado, dal Presidente della Corte d'Appello.

Qualora dagli accertamenti sulla pericolosità emerga il rischio di commissione di reati o di mancato rientro in Istituto, è possibile e opportuna la concessione del permesso sotto scorta.

Questo tipo di permesso ha una durata massima di cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto o l'internato debba recarsi (e per fare ritorno in Istituto).

Il detenuto che non rientra in Istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare se l'assenza si protrae per oltre 3 ore e non più di 12. Oltre le 12 ore è punibile per il reato di evasione ex art. 385 C.P.

Il provvedimento di concessione o di revoca del permesso è reclamabile, dal PM e dall'interessato, al Tribunale di Sorveglianza (per i definitivi) o alla Corte d'Appello (per gli imputati).

- Permessi premio

I permessi premio sono stati introdotti nel nostro ordinamento dalla legge 663/86 (cd. Gozzini), utilizzando analoghe esperienze maturate in altri Paesi. Possono essere concessi soltanto ai detenuti definitivi (con esclusione quindi degli imputati ed internati, previsti invece nei permessi di necessità) condannati:

- alla pena dell'arresto o della reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto; se si tratta di recidivi (ex Cirielli) solo dopo aver scontato un terzo della pena;

- alla pena della reclusione superiore a tre anni dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena stessa, se recidivi (ex Cirielli) dopo metà della pena;

- se condannati per i reati di cui all'art. 4 bis O.P. I c. II parte, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni, se recidivi (ex Cirielli) dopo due terzi della pena;

- alla pena dell'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

Competente alla concessione è sempre il Magistrato di

Sorveglianza, che deve accertare la sussistenza di tre requisiti:

- che il condannato abbia tenuto regolare condotta (ossia che, durante la detenzione, abbia manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli Istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali). Importante, ma non vincolante, è il parere del Direttore dell'Istituto Penitenziario, che si avvarrà dell'opera del gruppo di osservazione e trattamento;

- che il condannato non risulti socialmente pericoloso. Per l'accertamento di questo requisito il Giudice potrà acquisire il certificato penale dell'interessato, copia della sentenza di condanna e, soprattutto, informazioni agli organi di polizia del luogo di abituale dimora dell'interessato. Informazioni che debbono essenzialmente riguardare la condizione attuale del soggetto in rapporto all'ambiente in cui questi chiede di essere, seppur temporaneamente, inserito;

- che il permesso consenta di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro.

La durata complessiva della concessione non può superare i quarantacinque giorni nell'ambito di ciascun anno di espiazione di pena. Il singolo permesso non può avere durata superiore ai quindici giorni (compreso il tempo occorrente per raggiungere il luogo di fruizione e per il rientro in Istituto). Anche in questo caso, come nei permessi di necessità, il Giudice può disporre le cautele ritenute necessarie ed opportune. Altrettanto dicasi per la normativa inerente ai ritardi o ai mancati rientri in Istituto.

Il provvedimento di concessione o di revoca è reclamabile dal PM e dall'interessato al Tribunale di Sorveglianza.

I. Libertà controllata (artt. 53 e 56 l. 689/81)

È concessa dal Magistrato di Sorveglianza.

La libertà controllata è una modalità di sostituzione di pena detentiva e comporta:

- il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza, derogabile per comprovate esigenze di lavoro e famiglia;
- l'obbligo di presentarsi una volta al giorno presso l'Ufficio di Pubblica Sicurezza;
- il divieto di detenere armi;
- la sospensione della patente di guida, derogabile esclusivamente

per comprovate esigenze lavorative;

- il ritiro del passaporto e documento per espatrio.

Questo regime viene applicato anche a coloro che devono pagare le pene pecuniarie penali (non sanzioni amministrative, spese di giustizia e altro) e non sono in grado di farlo.

La sostituzione del pagamento con un numero di giorni determinati (un giorno ogni 38,00 euro di pena) è stabilita dal Magistrato di Sorveglianza autonomamente e non su richiesta dell'interessato.

L. Remissione del debito

Le spese di giustizia (processuali e di mantenimento in carcere), non anche le multe, possono essere rimesse, su istanza del condannato, dal Magistrato di Sorveglianza nei confronti di soggetti in possesso di due requisiti:

- disagiate condizioni economiche;
- mantenimento di regolare condotta in carcere o in misura alternativa.

M. Riabilitazione

È un istituto con il quale si estinguono le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna. Viene concesso su istanza all'interessato alle seguenti condizioni:

- che siano trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale si è estinta (otto anni per recidivi reiterati, delinquenti abituali o professionali o per tendenza);
- che non vi sia alcuna sottoposizione a misura di sicurezza;
- che siano state adempiute le obbligazioni civili derivanti da reato, anche se non stabilite in sentenza di condanna.

IL DETENUTO STRANIERO

Negli ultimi anni la popolazione straniera detenuta negli Istituti Penitenziari italiani è fortemente aumentata: essa richiede una particolare attenzione da parte degli operatori, anche volontari, perché gli stranieri, ancor più dei ristretti italiani, incontrano difficoltà a comprendere la realtà che li circonda, ad essere informati su ciò che si può fare dentro e fuori dal carcere, e di frequente non riescono ad esercitare i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento. Inoltre spesso mancano loro i punti di riferimento sul territorio (famiglia, casa, lavoro) che consentono l'accesso alle misure alternative, come pure il sostegno affettivo e pratico della famiglia.

La legge italiana definisce "stranieri" tutti i cittadini di Stati che non appartengono all'Unione Europea e gli apolidi, ossia coloro che non hanno nessuna cittadinanza. La normativa che disciplina questa materia è il Testo Unico sull'Immigrazione (D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286) con successive modifiche.

Il detenuto straniero senza permesso di soggiorno

Lo straniero senza permesso di soggiorno è "irregolare": se è entrato in Italia violando le leggi che regolano l'ingresso; se è entrato regolarmente, ma non ha chiesto o ottenuto il permesso di soggiorno; oppure se gli è stato revocato o non rinnovato il permesso di soggiorno.

Per tutti i detenuti senza permesso di soggiorno la legge italiana prevede l'espulsione; questa può essere disposta in via amministrativa dal Prefetto (nelle Province di Trento e Bolzano dal Questore) a fine pena, oppure in via giudiziaria come sanzione alternativa o sostitutiva alla residua alla detenzione che non superi i due anni (in quest'ultimo caso l'espulsione è decisa dal Magistrato di Sorveglianza, e il detenuto può proporre opposizione al Tribunale di Sorveglianza entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento).

L'espulsione emessa dal Magistrato di Sorveglianza è eseguita immediatamente salva sospensione in caso di opposizione.

L'espulsione amministrativa emessa dal Prefetto (nelle Province di Trento e Bolzano dal Questore) contiene l'intimazione allo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale entro un termine

compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione ai programmi di rimpatrio volontario e assistito.

Discrezionalmente il Prefetto/Questore può imporre allo straniero una o più delle seguenti misure:

- consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
- obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
- obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente: tuttavia queste misure vanno comunicate al Giudice di Pace territorialmente competente entro 48 dalla notifica all'interessato, ed il Giudice di Pace entro le successive 48 ore deve convalidarle a pena di inefficacia. In questo frangente lo straniero può presentare memorie.

Nelle seguenti ipotesi tassative l'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

- nelle ipotesi di espulsioni disposte dal Ministero dell'Interno e nei casi di espulsione per pericolosità sociale;
- quando sussiste il rischio di fuga (ossia nei casi di mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità; mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; avere in precedenza dichiarato o attestato false generalità; non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi in passato dal Prefetto di lasciare il territorio dello Stato; avere violato anche una delle misure che il Prefetto può imporre nel caso di partenza volontaria);
- quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta perché manifestamente infondata o fraudolenta;
- quando lo straniero, senza un giustificato motivo, non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria prevista dal nuovo comma 5 dell'art. 13;
- quando lo straniero abbia violato una delle misure disposte

in concomitanza con la concessione del termine per la partenza volontaria (consegna del passaporto o documento equipollente in corso di validità, obbligo di dimora, obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica), oppure una delle stesse misure disposte in alternativa al trattenimento ai sensi dell'art. 14 co. 1 bis;

- in tutte le ipotesi di espulsioni disposte dall'autorità giudiziaria, come nei casi menzionati di espulsione disposta dal Magistrato di Sorveglianza.

In alcuni casi in cui vi sarebbero i presupposti per l'espulsione immediata o l'intimazione a lasciare il territorio dello stato, ma vi è di fatto impossibilità di eseguirle tempestivamente (a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento: ad es. nel caso di rischio di fuga o nel caso di necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo) nell'attesa lo straniero può essere trattenuto in un CIE (Centro di Identificazione ed Espulsione) per un massimo di centottanta giorni. In questo caso, nelle 48 ore successive è prevista un'udienza davanti al Giudice di Pace alla presenza di un avvocato allo scopo di convalidare il provvedimento al trattamento disposto dal Questore. L'avvocato potrà chiedere che il trattenimento non prosegua e potrà presentare un'opposizione al decreto di espulsione.

I 180 giorni di trattenimento possono essere ulteriormente prorogati di altri 12 mesi nei casi eccezionali, qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi.

In totale lo straniero può essere trattenuto fino a un anno e mezzo in un CIE.

Nel caso di illegittimo trattenimento accertato dal Giudice si ritiene che lo straniero possa ottenere un risarcimento per l'illegittima privazione della libertà personale con una somma di € 235,82 per ogni giorno di illegittima privazione (T. Roma Sez. II Giudice Criscenti sentenza 5446/13 del 13.3.2013).

Nei casi in cui i soggetti espulsi sono categorie vulnerabili (persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di

famiglie monoparentali con figli minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali), la legge dice che l'esecuzione dell'espulsione è effettuata con modalità compatibili con le singole situazioni personali debitamente accertate, senza tuttavia dire quali possono essere queste modalità.

La legge prevede alcuni casi in cui lo straniero senza permesso di soggiorno non può essere espulso:

- se titolare di un permesso di soggiorno come Richiedente Asilo, Rifugiato, titolare di Protezione Sussidiaria, purché la persona non costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, o per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica;
- se ha meno di diciotto anni;
- se convive con un parente fino al secondo grado o con il coniuge italiano;
- se è la madre o il padre di un figlio che sta per nascere, e fino a sei mesi dopo la nascita.

Lo straniero che si trovi in queste condizioni può richiedere il permesso di soggiorno in quanto inespellibile.

Un altro caso in cui lo straniero può ottenere il permesso di soggiorno è quello previsto dall'art. 18 del T.U. sull'Immigrazione (soggiorno per motivi di protezione sociale, spesso applicato alle donne vittime di tratta). Viene concesso allo straniero che dimostra di volersi sottrarre ai condizionamenti di un'associazione a delinquere e per questo può correre dei pericoli. In questo caso, spesso su proposta del Pubblico Ministero o dei servizi sociali, viene rilasciato un permesso di soggiorno valido per sei mesi, rinnovabile se lo straniero segue un programma di reinserimento precedentemente concordato.

Questo permesso di soggiorno è rilasciato anche, a fine pena, a uno straniero che abbia scontato una pena inflitta per un reato commesso quando era minorenni, e che abbia partecipato positivamente ai programmi di assistenza e di integrazione concordati con gli educatori.

Il detenuto può manifestare la volontà di chiedere asilo, questa volontà andrà formalizzata, una volta libero, presso la Questura competente. La mera manifestazione di questa volontà rende il detenuto inespellibile ed è titolo per opporsi all'espulsione.

Lo straniero detenuto in custodia cautelare può ottenere anche

misure cautelari non carcerarie, come gli arresti domiciliari, l'obbligo di dimora o di presentazione a un posto di polizia. In questo caso non può essere espulso e può soggiornare in Italia per tutta la durata della misura cautelare.

Lo straniero detenuto con condanna definitiva può, se sussistono i presupposti previsti dalla legge, chiedere e ottenere di scontare la pena con una misura alternativa, come la detenzione domiciliare o l'affidamento in prova al servizio sociale. Anche in questo caso lo straniero non può essere espulso per tutta la durata della pena.

Il detenuto straniero con permesso di soggiorno

Se lo straniero con permesso di soggiorno viene arrestato o condannato, non per questo perde automaticamente il permesso di soggiorno.

Tuttavia la legge prevede che il Questore, quando ritiene che lo straniero sia socialmente pericoloso, possa far revocare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno. Di conseguenza vi sarà l'espulsione dall'Italia a fine pena.

Lo straniero condannato (anche in caso di patteggiamento) con sentenza passata in giudicato per alcuni tipi di delitti non può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, tranne casi eccezionali. L'art. 4 c. 3 del T. U. sull'Immigrazione elenca questi tipi di delitti (fra gli altri, i reati relativi agli stupefacenti, alle violenze sessuali, alla prostituzione e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina). Anche i reati previsti dall'art. 26 c. 7bis del T.U. sull'Immigrazione (contraffazione del marchio di vestiti o borse, duplicazione abusiva di cd) comportano la perdita del permesso di soggiorno.

Contro la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o studio si può presentare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) tramite un avvocato, diversamente per i permessi per motivi di famiglia (ricongiungimento familiare) o fondati su altri diritti soggettivi incompressibili (diritto di asilo politico) ci si deve rivolgere al Giudice ordinario.

Se il permesso di soggiorno scade durante il periodo di detenzione, è bene che il detenuto ne chieda il rinnovo attraverso il kit postale disponibile presso la ragioneria del carcere: per un aiuto nella compilazione potrà chiedere l'assistenza di personale competente presente presso la struttura detentiva.

Diversamente, per i permessi di soggiorno come Richiedenti Asilo, Rifugiati, titolari di Protezione Sussidiaria o titolari di protezione per Motivi Umanitari, si procede al rinnovo solo di persona presso la Questura competente. Ad oggi, per rinnovare questi tipi di permessi si invia una raccomandata alla Questura, per interrompere il decorso dei 60 giorni, poi, una volta liberi, ci si recherà in questura per svolgere le pratiche di persona.

Permesso di soggiorno per motivi di giustizia

È un permesso di soggiorno della durata di tre mesi (prorogabile) che può essere concesso, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, quando la presenza dello straniero è ritenuta indispensabile per celebrare un processo per gravi reati.

Lo straniero che si trova all'estero e che voglia entrare in Italia per partecipare a un processo contro di lui o nel quale è parte offesa, può chiedere, anche se è stato espulso, l'autorizzazione a rientrare in Italia. L'autorizzazione è limitata al tempo del processo ed è concessa dal Questore del luogo in cui si tiene il processo.

L'espulsione quale misura alternativa alla detenzione

Nei confronti del cittadino straniero che deve scontare una pena definitiva residua inferiore ai due anni (ad eccezione di reati gravi) il Magistrato di Sorveglianza può deliberare l'espulsione. Questa misura, che può essere presa autonomamente dal Magistrato o sollecitata dal condannato, prevede l'immediato accompagnamento alla frontiera. Fino a tale momento lo straniero resta in carcere. È evidente che se la pena è stata interamente eseguita tale espulsione non possa avvenire.

Contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza il detenuto straniero può presentare entro 10 giorni ricorso al Tribunale di Sorveglianza, che decide nel termine di 20 giorni.

Lo straniero non potrà fare ritorno in Italia per almeno dieci anni. Se dovesse fare rientro prima di tale scadenza la pena interrotta riprenderebbe.

La Convenzione di Strasburgo

Datata 21 marzo 1983, ratificata dall'Italia nel 1988, consente ai detenuti stranieri presenti nelle carceri italiane di scontare, con il

loro consenso, la pena nel loro Paese di origine che aderisca alla Convenzione stessa.

Deve trattarsi di condanna a seguito di sentenza passata in giudicato (definitiva) in relazione ad un fatto previsto come reato in entrambi i Paesi e deve prevedere una pena superiore a sei mesi. Le Autorità Italiane non possono consentire ciò laddove nel Paese aderente siano applicati trattamenti inumani o degradanti.

IL DETENUTO TOSSICODIPENDENTE

I detenuti tossicodipendenti rappresentano una categoria altrettanto numerosa: si può dire che dividono gli spazi carcerari con i detenuti stranieri costituendo, insieme ad essi, la maggioranza della popolazione penitenziaria.

Tuttavia è utile preliminarmente precisare come a fronte di una legislazione fortemente proibizionista anche per quanto riguarda il semplice consumo, questi soggetti godono di una serie di opportunità di cui non sono destinatari gli altri detenuti.

La legislazione

La legislazione sulla tossicodipendenza vigente risale al 1990 (DPR 309/90, cd. "Testo Unico stupefacenti"); l'impostazione complessiva è stata modificata dalla legge n. 49 del 2006 che ha apportato importanti innovazioni sotto il profilo ideologico, che si traducono in una più cogente modalità sanzionatoria, ma anche in un ampliamento delle opportunità di recupero.

Innanzitutto tale normativa parte dal presupposto, diversamente da quella del 1990, che tutte le droghe fanno male per cui non esiste alcuna differenza sul piano sanzionatorio tra droghe leggere e droghe pesanti.

La sanzione penale

In questo senso la detenzione di sostanze stupefacenti per finalità diverse dal proprio consumo personale, tiene conto dalla tipologia di droga e dell'eventuale quantità di principio attivo contenuto e viene punita con pene che vanno da sei a venti anni. Fa eccezione l'ipotesi in cui la detenzione, per il quantitativo e per la modalità con cui si realizza la cessione della stessa, possa essere ricondotta all'ipotesi attenuata

di cui al quinto comma dell'art 73. A complicare la valutazione del Giudice, prima discrezionale, circa la differenza tra detenzione per uso personale e quella per uso di terzi, è intervenuto il ripristino di tabelle nelle quali è stabilito il principio attivo di sostanza contenuta all'interno del quantitativo rinvenuto che rappresenta il discrimine tra uso personale e detenzione ai fini della successiva cessione. Si tratta di un criterio che un referendum popolare del 1993 aveva espressamente abrogato con riferimento alla normativa originaria. Tutto ciò crea possibili squilibri nella valutazione rappresentando il pericolo che alcuni semplici consumatori possano essere condannati a dispetto delle condizioni personali di dipendenza o di abitudine all'uso. Ciò in particolare riguarda i consumatori di droghe ex leggere.

La misura cautelare

La normativa, per contro, attraverso la formulazione dell'art. 89, prescrive al Giudice che intende sottoporre a custodia cautelare un soggetto che ha in corso un programma di recupero, o che intenda sottoporsi, di applicare la misura degli arresti domiciliari in sostituzione della custodia in carcere, o presso la propria abitazione, per consentire al soggetto di frequentare un servizio pubblico o, preferibilmente presso una comunità di tipo residenziale.

La normativa, poi, prevede espressamente un'equiparazione tra strutture pubbliche e private per quanto attiene al rilascio della certificazione di tossicodipendenza ed alla dichiarazione di idoneità del percorso di recupero.

Le strutture private, per ottenere tale equiparazione devono essere in possesso di requisiti strutturali e di personale ai fini dell'accreditamento (art. 116 e 117). Inoltre ai responsabili delle stesse si impone l'obbligo di riferire all'Autorità Giudiziaria ogni violazione commessa dal soggetto ospite in regime di arresti domiciliari e, se la violazione rappresenta un reato, in caso di mancata comunicazione si vedranno revocare l'accreditamento.

La sanzione amministrativa

Il semplice consumatore, che non incorre nella violazione di norme penali, non va indenne da censure dal momento che l'art. 75 prevede un procedimento amministrativo gestito dal Prefetto che stabilisce una sanzione (sospensione patente di guida, sospensione porto d'armi,

sospensione documento valido per l'espatrio) per il detentore di sostanza inequivocabilmente destinata al proprio consumo personale che non si sottoponga ad un percorso di recupero presso il servizio pubblico o presso una struttura accreditata ai sensi dell'art. 116.

In caso di sottoposizione il procedimento amministrativo rimane sospeso fino alla conclusione del progetto per essere archiviato in caso di conclusione positiva.

Tale procedimento è caratterizzato da un maggior rigore (art. 75 bis) per i soggetti gravati da procedimenti penali per reati contro il patrimonio: in tal caso il Questore, in omaggio ad esigenze di sicurezza, applica misure limitative della libertà personale, sempre con valenza amministrativa, che dovranno essere convalidate dall'autorità giudiziaria proprio per il loro carattere restrittivo. In caso di violazione di tali misure di sicurezza il consumatore incorre in sanzioni penali. È evidente come queste ipotesi più rigorose siano dettate da esigenze di sicurezza della collettività più che dalle finalità terapeutico-educative sottese alla formulazione della norma di cui all'art. 75.

L'esecuzione

Infine, bisogna sottolineare, come tale legge estrinsechi la maggiore efficacia nella formulazione della misura alternativa in base alla nuova formulazione dell'art. 94 di cui si è già parlato trattando la fase dell'esecuzione.

L'affidamento in prova al servizio sociale per tossicodipendenti, lo si ripete, rappresenta una misura alternativa di ampio respiro (è applicabile a pene non superiori a 6 anni, anche se costituenti residuo di condanne maggiori) per quei soggetti che scelgono un percorso riabilitativo. La principale innovazione riguarda la possibilità per il Magistrato di Sorveglianza di applicare in via provvisoria la misura, e che comunque sarà concessa in via definitiva dal Tribunale di Sorveglianza, risolvendo così l'antico problema legato alla distanza tra la presentazione dell'istanza e quello della concessione della misura stessa: tale lasso di tempo "risparmiato" il soggetto lo trascorrerà già presso una struttura terapeutica, sottoponendosi a quelle prescrizioni che il regime di affidamento disporrà.

Per quanto riguarda l'aspetto tecnico si rimanda alla parte sull'esecuzione.

**PARTE IV. MONITORAGGIO
REGIONE TRENINO ALTO ADIGE**

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

SERVIZI SANITARI SPECIALISTICI DIPENDENZE

Ser.D. Via del Ronco 3

Tel. 0471 907070 - 0471 907065

Email: sert-dfa@asbz.it

Orari: lun-giov 9.10-13.00/ 14.00 -18.00 ven 9.10 - 14.00

Hands Via Duca d'Aosta 100

Tel. 0471 270924 - 0471 407560

Email: ambulatorio@hands.ines.org

Orari: lun-giov 8.30- 12.30/14.00-18.00 ven 8.30-12.30

SERVIZI PUBBLICI MINISTERO GIUSTIZIA

UEPE Ufficio Esecuzione Penale Esterna

Via Macello 50

Tel. 0471 983052 - 0471 983086

Email: uepe.bolzano@giustizia.it

USSM Ufficio Servizio Sociale Minori

P.zza Vittoria 47

Tel. 0471 262854 - 0471 262896

Email: ussm.bolzano.dgm@giustizia.it

SERVIZI PUBBLICI AREA SOCIALE – ASSB DISTRETTI

Centro Piani Rencio

Via Renon 37

Tel. 0471 324297 - 0471 329093

Email: distrettoCentro@aziendasociale.bz.it

Orari: lun-mar-mer-ven 8.30-12.30 giov 8.30-13.00/14.00-17.30

Don Bosco

P.zza Don Bosco 11

Tel. 0471 501821 - 0471 934520

Email: distrettodonbosco@aziendasociale.bz.it

Orari: lun-mar-mer-ven 8.30-12.30 giov 8.30-13.00/14.00-17.30

Europa Novacella

Via Palermo 54

Tel. 0471 502750 - 0471 502734

Email: distrettoeuropa@aziendasociale.bz.it

Orari: lun-mar-mer-ven 8.30-12.30 giov 8.30-13.00/14.00-17.30

Oltrisarco Aslago

Via Pietralba 10

Tel. 0471 401267 - 0471 406848

Email: distrettooltrisarco@aziendasociale.bz.it

Orari: lun-mar-mer-ven 8.30-12.30 giov 8.30-13.00/14.00-17.30

Gries S. Quirino

Via Amba Alagi 20

Tel. 0471 279592 - 0471 404758

Email: distrettogries@aziendasociale.bz.it

Orari: lun-mar-mer-ven 8.30-12.30 giov 8.30-13.00/14.00-17.30

COMUNITÀ COMPRENSORIALI**Salto Sciliar**

Campill Center

Via Innsbruck 29 - 39100 Bolzano

Tel. 0471 970299 - 0471 319401

Email: info@ccsaltosciliar.it

Burgraviato

Via Otto-Huber 13 - 39012 Merano

Tel. 0473 205110 - 0473 205129

Email: info@bzgbga.it

Pusteria

Via Dante 2 - 39031 Brunico
Tel. 0474 412900 - 0474 410912
Email: info@bzqpust.it

Oltradige – Bassa Atesina

Via Portici 22 - 39044 Egna
Tel. 0471 826410 - 0471 812963
Email: info@bzgcc.it

Val Venosta

Via Principale 134 - 39028 Silandro
Tel. 0473 736800 - 0473 736806
Email: info@bzqvin.it

Wipptal

Via Stazione 1 - 39044 Vipiteno
Tel. 0472 761211 - 0472 767331
Email: info@wipptal.org

Valle Isarco

Vicolo Porta Sabiona 3 - 39042 Bressanone
Tel. 0472 830997 - 0472 835507
Email: bzgeisacktal@gvcc.net

SERVIZI DEL PRIVATO SOCIALE AREA ACCOGLIENZA

PROGETTO ODÒS

Cosa è: è una casa di accoglienza e un punto di consulenza per detenuti – ex detenuti – internati – persone in custodia cautelare. È un Progetto della Caritas per essere ponte tra il carcere e la società.

Servizi offerti:

- Accoglienza su progetto
- Consulenza a detenuti, ex detenuti, famigliari di detenuti, persone in attesa di giudizio, internati
- Disponibilità svolgimento lavoro pubblica utilità D. Lgs. 28/08/2000 n. 274 e del D.M. 26/03/2001 (su segnalazione UEPE) per gli affidamenti in prova al servizio sociale ex art 47 O.P.

Iter di accesso – inserimento:

- Fase 1: segnalazione, contatto epistolare, domandina;
- Fase 2: osservazione preliminare in carcere o dai servizi;
- Fase 3: valutazione dei singoli casi;
- Fase 4: elaborazione e attivazione del progetto individualizzato con l'utente.
- Fase 5: verifica periodica.

Requisiti:

Per l'accoglienza al Progetto Odòs è necessario essere residenti in Provincia di Bolzano o essere stati residenti, se stranieri essere muniti di regolare permesso di soggiorno o essere nella condizione giuridica di permanenza sul territorio decretata dall'autorità giudiziaria.

Contatti:

Indirizzo: viale Venezia 61 a, 39100 Bolzano

Tel 0471 054080; Fax 0471 054081

Email: odos@caritas.bz.it ; sito: www.caritas.bz.it

Orari apertura pubblico: 24 ore su 24 tutto l'anno.

Per consulenza chiedere appuntamento: 8.30 – 11.30 ; 15.30 – 18.00

CASA – OZANAM - HAUS

È una Casa di Accoglienza per ex detenuti. È un progetto della Südtiroler Vinzenzgemeinschaft (San Vincenzo de Paoli di lingua tedesca) in collaborazione con una Coop. Sociale.

Servizi offerti:

- offre una dimora a per ex carcerati per un tempo determinato con l'obbligo di un progetto di lavoro o formazione per facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro e della società. Obiettivo principale è la responsabilità.

Iter di accesso – inserimento:

- attraverso un colloquio. Due ns. volontari del San Vincenzo fanno servizio settimanalmente nel Carcere di Bolzano.

Contatti:

Indirizzo: Südtiroler Vinzenzgemeinschaft

Conferenza "St. Martin" – 39100 Bozen-Bolzano, Piazza Parrochia 27

Tel + Fax: 0471 970086

Email: vinzenzgem@rolmail.it

Sito: www.rolbox.it/vinzenzgemeinschaft.suedtirol

Orari apertura pubblico: su appuntamento

CASA ARCHÈ

È una Casa di Accoglienza per persone senza dimora che si trovano in situazioni d'emergenza psichica, fisica ed economica.

Servizi offerti:

- accoglienza d'emergenza (permanenza fino a 6 mesi);
- accoglienza su progetto (permanenza fino a due anni);
- consulenza con i clienti della casa, con i familiari, intervento in situazioni di crisi;
- collaborazione con i servizi sociali;
- mensa sociale aperta a mezzogiorno per persone bisognose.

Iter di accesso – inserimento:

1. Lista d'attesa – segnalazione – contatto personale;
2. Inserimento: valutazione del caso singolo ed elaborazione e attivazione del progetto individualizzato con l'utente.

Contatti:

Indirizzo: via IV novembre 14/16 39012 Merano

Tel. 0473 201361

Email: arche@caritas.bz.it; Sito: www.caritas.bz.it

Orari apertura pubblico: 24 ore su 24

COOPERATIVE SOCIALI NOVUM ED AQUARIUS

Novum ed Aquarius sono due cooperative sociali di tipo B, luogo e strumento privilegiato per la formazione professionale e l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate con l'obiettivo della loro integrazione sociale e della futura collocazione nel mercato del lavoro.

Dal 2011 Novum e Aquarius hanno ideato un progetto denominato "Iskra", che prevede l'unione delle due aree sociali e la formazione di un' équipe unica di esperti competenti nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Tutti gli aspetti riguardanti i progetti personalizzati vengono gestiti in maniera unitaria e unificata dall' équipe.

I progetti personalizzati prevedono, attraverso l'utilizzo di un metodo specifico, l'apprendimento di competenze che si acquisiscono all'interno dei diversi settori di attività:

falegnameria;

meccanica di biciclette;

pulizia e manutenzione di aree verdi;

amministrazione; pulizie di interni;

mense;

manutenzioni;

custodia e reception;

bar.

Iter di accesso – inserimento:

L' équipe competente per le due cooperative raccoglie le segnalazioni da parte dei servizi territoriali, effettua alcuni colloqui di conoscenza per la valutazione della possibilità di inserimento e l'eventuale attivazione del progetto. Il percorso di inserimento lavorativo è costantemente monitorato.

Contatti:

Indirizzo: équipe Iskra : c/o Coop. Novum

via Macello, 49

Tel. 0471 971713 Fax 0471 327679

Email: info@novum.it

Sito: www.novum.it

COOPERATIVA EUREKA

Chi siamo:

Favorire il percorso (dal disagio) all'agio dei Soci e non Soci, con particolare attenzione ai soggetti a rischio di esclusione sociale e dal mondo del lavoro, perseguendone la promozione umana ed ispirandosi ai principi della solidarietà sociale. Effettuare servizi di: lavanderia, assemblaggio, cura aree verdi e pulizia, nell'ambito della città di Bolzano e Comuni limitrofi, ricercando l'integrazione con i propri Clienti al fine di perseguire i livelli di qualità attesi e quindi la soddisfazione dei Clienti stessi. Realizzare attività e prestare servizi alla collettività attraverso l'avviamento al lavoro di persone svantaggiate alle quali viene offerta una opportunità.

Territorio su cui operiamo

Comune di Bolzano, Bassa Atesina, zona di Caldaro e Terlano (BZ)

Cosa offriamo:

- Aree verdi-manutenzione, potature alberi, piantumazione
- Lavanderia industriale per comunità e ristoranti
- Parchi giochi, allestimento manutenzione
- Parchi, giardini pubblici e privati-manutenzione, pulizia
- Pulizia-civili, comunità' e industriali
- Stieria

Noleggio, lavaggio, stiratura, imbustamento biancheria piana per privato e terzo settore e/o di capi d'abbigliamento per strutture di accoglienza, servizio di monitoraggio e pulizie di aree verdi, servizi per pulizie di aree pubbliche e private, servizi di confezionamento e assemblaggio.

Contatti:

Indirizzo: via Visitazione n.42 - 39100 Bolzano

Tel. 0471 203111

Email: eureka@lastrada-derweg.org

SERVIZI PRIVATO SOCIALE AREA LAVORO**COOPERATIVA LA FENICE**

È una Cooperativa Sociale "La Fenice" di tipo B – si interessa di:

1) inserimento lavorativo di persone L. 381/01;

2) percorsi formativi.

Servizi offerti: piccola manutenzione edile; tinteggiatura; trasloco; allestimento palchi per manifestazioni, inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate.

Iter di accesso – inserimento: segnalazione dei servizi socio sanitari e dell'area penale.

L'inserimento avviene su segnalazione di un servizio inviante in collaborazione con la formazione professionale attraverso uno stage di durata variabile.

Contatti:

Indirizzo: via Di Mezzo ai Piani 21, 39100 Bolzano

Tel. 0471 981100; Michele Gangemi 340 8414388

CLA (LAVORATORI ASSOCIATI)

È una Cooperativa Sociale di tipo B che produce materiale cartotecnico, serigrafico e promozionale.

Servizi offerti:

- inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate.

Iter di accesso – inserimento:

L'inserimento avviene su segnalazione di un servizio inviante in collaborazione con la formazione professionale attraverso uno stage di durata variabile.

Contatti:

Tel: 0471 501297

Email: info@clabz.it; Sito: www.clabz.it

Orari apertura pubblico: 08,00-12,00 – 14,00-17,00

INSIDE COOP. SOCIALE

È una Cooperativa Sociale di inserimento lavorativo soggetti svantaggiati.

Servizi offerti:

inserimento lavorativo di alto livello: la cooperativa si occupa infatti di grafica pubblicitaria, webdesign, stampa, editoria.

Iter di accesso – inserimento:

1. Segnalazione;
2. Valutazione disponibilità;
3. Valutazione di competenze e singoli casi;
4. Progetto individuale;
5. Verifiche periodiche.

Contatti:

Indirizzo: Via maso della Pieve 2d

Tel: 0471 052121

Email: inside@insidebz.net; Sito: www.insidebz.net

Orari apertura pubblico: orari d'ufficio

**ALBATROS Sozialgenossenschaft/Cooperativa Sociale
ONLUS**

È una Cooperativa Sociale di tipo B che si occupa di inserimento lavorativo per persone appartenenti alle categorie definite dalla L. 381/91 come soggetti svantaggiati.

Servizi offerti:

Progetti di re-inserimento lavorativo nelle diverse aree produttive e di servizi. Le aree di intervento sono:

Servizi di pulizia: pulizia di ambienti esterni ed interni, pulizia di fondo, trattamento di pavimentazione, lavaggio vetrate, pulizia dei giro scala, pulizia di garage, pulizia di negozi ed uffici, interventi speciali.

Servizi di giardinaggio: sfalcio prati e potatura siepi, progettazione e realizzazione di aree verdi, smaltimento rifiuti verdi, manutenzione tombe, trattamenti fitosanitari e diserbanti, analisi di stabilità degli alberi, servizio sgombero neve.

Educazione ambientale: realizzazione di progetti di educazione ambientale per scolaresche in un'ottica di sensibilità nel rispetto e nella conoscenza della natura, treeclimbing.

Falegnameria: lavori su misura di ogni tipo, progettazione interna per abitazioni negozi ed uffici, porte, portoni e pareti divisorie, arredi esterni, recinzioni, smontaggio e montaggio mobili.

Servizi ambientali: raccolta degli indumenti usati per conto della Caritas Bolzano.

Iter di accesso – inserimento:

1. segnalazione, contatto con servizi invianti (Ser.D, CSM, UEPE, Casa delle Donne, Distretti sociali);
2. elaborazione progetto individualizzato di inserimento lavorativo;
3. attivazione Stage o tirocinio con ufficio mediazione lavoro;
4. assunzione tramite L. 381/91;
5. accompagnamento all'assunzione sul libero mercato del lavoro (stesura curriculum vitae, domande di lavoro, formazione per concorsi, patentino di bilinguismo ecc).

Requisiti:

Necessario essere residenti in Provincia di Bolzano o essere stati residenti, se stranieri essere muniti di regolare permesso di soggiorno o essere in condizione giuridica di permanenza sul territorio decretata dall'autorità giudiziaria.

Avere una residenza o un domicilio.

Contatti:

Indirizzo: Via L. Zuegg 48, 39012 Merano

Tel: 0473 445135; Fax: 0473 209896

Email: info@albatros.bz.it

Sito: www.albatros.bz.it

Orari apertura pubblico: lun-giov 8,30-12,30 - 14,00-17,30 ven 8,30 -13,00

COOPERATIVA IL PONTE - DIE BRÜCKE SOC. COOP. SOCIALE

È una Cooperativa Sociale senza scopo di lucro. È attiva dal 1996 operando nell'ambito dei servizi alla persona, in particolare, nel reinserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati.

Servizi offerti:

Possibilità di attività lavorativa come pulizia uffici, servizi ausiliari alla cucina, pulizia aree verdi e aree cani per persone in situazione di svantaggio in base alla legge 381/91 ammesse alle misure alternative alla detenzione.

Iter di accesso – inserimento:

1. Contatto tra cooperativa, persona in situazione di svantaggio, assistente sociale del servizio inviante, altri soggetti coinvolti (es. educatori casa alloggio assistenti sociali di altri servizi coinvolti);
2. Colloqui con la persona e con i servizi coinvolti nel progetto sociale complessivo che riguarda la persona stessa;
3. Valutazione competenze;
4. Stesura progetto di inserimento lavorativo;
5. Monitoraggio dell'andamento dell' inserimento con verifiche periodiche congiunte con i servizi coinvolti.

Requisiti: essere in possesso della certificazione di svantaggio in base alla legge 381/91.

Contatti:

Indirizzo: Via Firenze, 11/b – 39100 Bolzano

Tel:0471 261949; Fax: 0471 469369

Email: info@ilpontebz.it

Orari apertura pubblico: 8.30 – 12.00

COOPERATIVA SOCIALE OASIS O.N.L.U.S.

È una Cooperativa sociale di tipo B.

Servizi offerti: si impegna verso il recupero di persone svantaggiate secondo quanto previsto dalla legge N° 381/1991 art.4 e opera in attività diverse di lavoro e di servizio proponendosi, così, come realtà che concorre a realizzare educazione, formazione e inserimento lavorativo, finalizzati al reinserimento delle persone nella società. Le attività di lavoro si sviluppano in diversi settori:

- giardinaggio (cura e manutenzione aree verdi, pulitura strade..)
- raccolta differenziata;
- montaggi strutture removibili;
- gestione pala ghiaccio "Sill center";
- laboratorio di serigrafia, grafica e cartellonistica.

Iter di accesso – inserimento:

1. segnalazione, richiesta alla Coop. da parte dei Servizi presenti sul territorio (Ser.T., Hands, UEPE, Odos, CSM, ASSB, Sil ...);
2. in caso di disponibilità invio del caso;
3. colloquio/i di conoscenza e successiva valutazione;
4. in caso di disponibilità da parte della Coop. successiva elaborazione e attivazione di un progetto personalizzato sempre congiuntamente al servizio inviante.
5. verifiche periodiche congiunte (Servizio-Persona-Oasis).

Contatti:

Indirizzo: Via di Mezzo ai Piani 6 – 39100 BOLZANO

Tel: 0471 301675 Fax: 0471 970049

Email: info@oasis-bz.it; Sito: www.oasis.bz.it

Orari apertura pubblico: lun – giov: 8.00-12.30 14.00-17.30 ven: 8.00-14.00

MEBO COOP

È una Cooperativa Sociale di tipo B che effettua servizi di pulizia e servizi vari, raccolta differenziata.

Servizi offerti: inserimento lavorativo per persone appartenenti alle categorie definite dalla L. 381/91 come soggetti svantaggiati.

Iter di accesso – inserimento:

1. segnalazione, contatto con servizi invianti (pubblici o del privato sociale);
2. elaborazione progetto individualizzato di inserimento lavorativo;
3. attivazione Stage o tirocinio con ufficio mediazione lavoro;
4. assunzione tramite L. 381/91.

Contatti:

Indirizzo: via Palade 99/2, 39012 Merano

Tel: 348 2414466

Email: emer.alberto@tin.it

ANGOLO VERDE

È una Cooperativa Sociale di tipo B che si occupa della progettazione e della manutenzione di parchi e giardini.

Servizi offerti: inserimento lavorativo di persone in stato di svantaggio come definito dalla L. 381/91.

Iter di accesso – inserimento:

1. segnalazione, contatto con servizi invianti (pubblici o del privato sociale);
2. elaborazione progetto individualizzato di inserimento lavorativo;
3. attivazione Stage o tirocinio con ufficio mediazione lavoro;
4. verifiche con i servizi coinvolti nel progetto lavorativo;
5. assunzione tramite L. 381/91.

Contatti:

Indirizzo: via Galilei 2, 39100 Bolzano.

Tel: 335 5482325

Email: angoloverde@angoloverde.com

TURANDOT COOPERATIVA SOCIALE

È una Cooperativa Sociale di tipo B che si occupa della progettazione, realizzazione e manutenzione di giardini, aree verdi e giardini pensili – servizio stireria – servizi di facchinaggio – servizi di pulizie.

Servizi offerti: inserimento lavorativo di persone in stato di svantaggio come definito dalla L. 381/91.

Iter di accesso – inserimento:

1. segnalazione, contatto con servizi invianti (pubblici o del privato sociale);
2. elaborazione progetto individualizzato di inserimento lavorativo;
3. attivazione Stage o tirocinio con ufficio mediazione lavoro;
4. verifiche con i servizi coinvolti nel progetto lavorativo;
5. assunzione tramite L. 381/91.

Contatti:

Indirizzo: via Speckbacher 44, 39012 Merano (BZ)

Tel: 0473 445629 – Fax: 0473 207432

Email: info@turandot.eu

Sito: www.turandot.eu

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZI DEL PRIVATO SOCIALE AREA ACCOGLIENZA

A.P.A.S.

L'Associazione Provinciale di Aiuto Sociale opera senza scopo di lucro in convenzione con la Provincia Autonoma di Trento e in collaborazione con i Servizi pubblici e privati del territorio. Si prefigura come centro di ascolto e di riferimento per persone in situazione di disagio per condizioni personali, familiari, socio-culturali connesse alla detenzione ed al reinserimento sociale, affrontando la tematica carceraria nella sua globalità.

Servizi offerti:

- accoglienza ed orientamento;
- colloqui settimanali presso la Casa Circondariale di Trento;
- sostegno ai familiari di persone detenute;
- accoglienza residenziale temporanea su progetto;
- corso di formazione ai pre-requisiti lavorativi;
- promozione e formazione del volontariato;
- animazione culturale e realizzazione del quadrimestrale "Oltre il muro", gestione del sito internet www.apastrento.it;
- sensibilizzazione della comunità in proposito alle problematiche penitenziarie.

Requisiti: L'Apas aiuta i detenuti presenti negli Istituti di pena della provincia di Trento, i detenuti in misura alternativa che sono residenti in provincia o domiciliati presso Enti/strutture della stessa, i detenuti residenti ma custoditi in penitenziari di fuori provincia nonché ai loro familiari; i dimessi dal carcere residenti in provincia ed i loro familiari; i dimessi dal carcere residenti fuori provincia, limitatamente a quei servizi che rivestono carattere di urgenza.

Contatti:

Indirizzo: Vicolo S. M. Maddalena, 11, 38122 Trento (TN)

Tel: 0461 239200; Fax: 0461 238323

Email: info@apastrento.it

Sito: www.apastrento.it

Orari: lun, mar, giov, ven 8:30-12:30 – 14:30-18:00; mer, sab 8:30-12:30

ATAS Onlus

L'Associazione Trentina Accoglienza Stranieri Onlus offre ai cittadini immigrati servizi alloggiativi e di consulenza in convenzione con la Provincia Autonoma di Trento ai sensi della L.P 2 maggio 1990 n° 13 e successive integrazioni.

Servizi offerti:

Servizio di consulenza per persone straniere detenute presso le Case Circondariali di Trento e Rovereto.

Servizio di orientamento e consulenza per strutture pubbliche/private e stranieri ex detenuti in relazione alla richiesta di regolarizzare la propria posizione in Italia.

Contatti:

Indirizzo: c/o Cinformi Via Zambra 11, 38121 Trento

Tel: 0461/ 05631; Fax: 0461 405699;

Email: michele.larentis@atas.tn.it

Orari apertura pubblico: 9.00-13.00 (giovedì 9.00-15.00)

Referente : Michele Larentis

PUNTO D'INCONTRO

Punto d'Incontro è una Cooperativa Sociale che, come recita lo Statuto, "ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, e di operare in appoggio di coloro che sono emarginati per qualunque causa o motivo, con ogni iniziativa di sostegno ...".

Servizi offerti:

- Servizio accoglienza:

1. accoglienza diurna;
2. accoglienza notturna solo per il periodo invernale (novembre-aprile)
3. segretariato sociale;
4. pasto di mezzogiorno, dal lunedì al sabato, previo colloquio in ufficio;
5. servizio docce;

6. servizio guardaroba.

- Laboratorio:

7. attività nel laboratorio di falegnameria e restauro, per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi con borsa lavoro.

Requisiti:

8. per i servizi dell'accoglienza è sufficiente che la persona interessata si presenti in ufficio a richiederli dimostrando di averne bisogno;

9. per l'inserimento in laboratorio sono i servizi sociali e/o specialistici del territorio, a farne domanda e, quindi, a valutare la presenza dei requisiti necessari.

Contatti:

Indirizzo: via del Travai, 1, 38122, Trento

Tel. 0461 984237; Fax: 0461 264726

Email: direzione@puntodincontro.trento.it

Orari apertura pubblico: 9,00-17,00 dal lunedì al sabato

- Accoglienza

9,00-17,00 (lun, mar, mer, ven, sab)

14,00-17,00 giovedì

via del Travai 5 (segretariato sociale), 7 (sala),

via Esterle (docce e guardaroba)

Tel. 0461 984237; Fax: 0461 264726

Email: accoglienza@puntodincontro.trento.it

- Laboratorio

8,30/11.30-13,00/17,00 (lun – ven)

via Maccani 150, 38121Trento

Tel. 0461 830208

Email: laboratorio@puntodincontro.trento.it

GRUPPO AMA

È un gruppo di auto mutuo aiuto che ha scelto il nome di “Detenuti Liberi” ed è rivolto alle persone detenute presso la Casa Circondariale di Trento.

Il gruppo è facoltativo e vi si iscrivono le persone che hanno voglia e/o bisogno di condividere le sensazioni che si provano durante il periodo di detenzione.

Il gruppo è un luogo e un momento libero dove si può dar voce alle proprie emozioni e ai propri sentimenti senza timore di essere giudicati. È gestito da facilitatori formati, e permette un confronto costruttivo fra persone accomunate dalla stessa condizione.

Servizi offerti: gruppo AMA gestito da facilitatori formati

Contatti:

Indirizzo: Via Torre d'Augusto, 2/1, 38122 Trento

Tel: 0461 239640; Fax: 0461 222951

Email ama.trento@tin.it; Sito: www.automutuoaiuto.it

Orari: 9.00-12.30 dal lunedì al venerdì; pomeriggio su appuntamento

Referente : Ass. Soc. Sandra Veturelli

GIRASOLE

La Cooperativa Girasole si occupa di emarginazione adulta maschile sviluppando la propria attività in tre settori:

1. La Comunità di accoglienza dove vengono attuati programmi riabilitativi per persone in difficoltà motivate ad intraprendere percorsi di crescita nelle relazioni e nella gestione autonoma della vita quotidiana, al fine di poter affrontare il reinserimento sociale e lavorativo.

2. La struttura semiprotetta di Casa ex Maglio, che comprende sei appartamenti ove le persone accolte possono consolidare e verificare quelle capacità di autonomia sviluppate in un percorso comunitario o con i Servizi Sociali del territorio.

3. Il Laboratorio di restauro mobili antichi e falegnameria, la cui attività è finalizzata all'acquisizione dei prerequisiti lavorativi.

Servizi offerti:

- colloqui di conoscenza in relazione a domande presentate dai Servizi Sociali;
- colloqui di informazione in merito ai percorsi alternativi al carcere.

Requisiti:

Le domande di accoglienza presentate alla Cooperativa Girasole devono essere supportate dall'UEPE e dai Servizi specialistici eventualmente coinvolti.

Contatti:

Indirizzo: Via Flaim, 3 – 38068 Rovereto

Tel: 0464 438914; Fax: 0464 437209

Email comunitagirasole@virgilio.it

Orari apertura pubblico: previo appuntamento

Referente: Carollo Luigi, Pozza Fabiola

AVVOCATI PER LA SOLIDARIETÀ TRENTO - ROVERETO

È un Servizio di tutela giuridica per le persone senza dimora nato dalla collaborazione tra i rappresentanti delle associazioni e delle cooperative sociali che si occupano delle persone emarginate e promosso e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. Prevede uno sportello, aperto una volta in settimana, alla presenza di avvocati assistiti da volontari che gratuitamente, a turno, si rendono disponibili per una consulenza legale alle persone senza dimora.

Servizi offerti: “tutela gratuita” per le persone “senza fissa dimora”

Requisiti:

- assenza di dimora stabile;
- precarie condizioni materiali di esistenza;
- assenza di un'adeguata rete di sostegno;
- presenza contemporanea di più bisogni/problemi;
- assenza di possibilità di cambiamento soggettivo in tempi brevi.

Contatti:

TRENTO

Indirizzo: Via Travai n. 1 – 38122 TRENTO

Tel. 0461 984237 Fax. 0461 264726

Email: accoglienza@puntodincontro.trento.it

direzione@puntodincontro.trento.it

Sito: www.puntodincontro.trento.it

Referente: Angelo Poletti

Orari apertura: su appuntamento giovedì 14.30-16.30

ROVERETO

Indirizzo: c/o CENTRO ITALIANO FEMMINILE (CIF) Via Campagnole n. 13/A – 38068 ROVERETO

Tel. 334 7777487

Email: aps.rovereto@gmail.com

Orari apertura al pubblico: su appuntamento primo e terzo martedì del mese dalle ore 14.30 - 16.30

CARITAS Diocesana di Trento

Centro Ascolto e Solidarieta' del Decanato di Trento che accoglie le domande delle persone in difficolta' economica e sociale .

Dal 2002 svolge un servizio all'interno della Casa Circondariale di Trento a favore dei detenuti privi di sostegno dei familiari.

Servizi offerti:

Erogazione di vestiario e prodotti per l'igiene personale su richiesta del detenuto.

Contatti:

Indirizzo: Via Endrici, 27 Trento

Tel. 0461 261166; Fax: 0461 266176

Email: s.ticchi@diocesitn.it; m.tapparelli@diocesitn.it

Referenti: Ticchi Simona-Tapparelli Mariangela

VOCE AMICA

La Comunità di Accoglienza è una struttura residenziale, mista, con 17 posti convenzionati, riservata a soggetti che si trovano nella necessità di un contenimento e di un periodo di astinenza dall'abuso di sostanze psicotrope e che possono essere sottoposti a misure cautelari in alternativa al carcere.

Servizi offerti:

programma terapeutico riabilitativo finalizzato al recupero di soggetti dipendenti da sostanze d'abuso.

Requisiti:

dipendenza da stupefacenti e altre sostanze d'abuso.

Contatti:

Indirizzo: Via Giardini n. 34 - 38060, Villa Lagarina

Tel: 0464 413736 ; Fax: 0464 499287

Email voceamicatn@libero.it

Referente: Carlo Bruno

PUNTO D'APPRODO

Punto d'Approdo è una Società Cooperativa Sociale onlus che offre accoglienza residenziale e diurna a donne sole o con figli che si trovano in situazione di temporanea difficoltà per cause personali sociali o familiari e che necessitano di un sostegno particolare per affrontare questo periodo. L'accoglienza residenziale può contemplare situazioni di misure alternative alla detenzione purchè la condizione della persona sia coerente e compatibile con la natura e l'organizzazione delle varie strutture

Servizi offerti:

- comunità di accoglienza temporanea per donne sole;
- comunità di accoglienza temporanea per mamme con bambini;
- appartamento semiprotetto per ragazze vittime di tratta;
- laboratorio per la sperimentazione dei prerequisiti lavorativi.

Requisiti:

- motivazione della persona ad intraprendere un percorso di cambiamento;
- presa in carico dei servizi sociali territoriali ed eventualmente specialistici (Sert, Unità Operativa di Psichiatria, Psicologia, Alcologia, UEPE.);
- temporaneità dell'intervento (non superiore di norma ai tre anni);
- sufficiente autonomia gestionale della persona nella cura di sé e degli ambienti;
- sufficiente capacità relazionale per vivere l'esperienza di comunità.

Contatti:

Indirizzo: Via Valbusa Grande, 48

Tel: 0464 422049; Fax: 0464 422059

Email: puntodapprodo@virgilio.it; Sito: www.puntodapprodo.it

Referente: il Direttore per gli aspetti generali (A.S. Giuseppe Piamarta)

I coordinatori di struttura per gli inserimenti delle persone nelle comunità.

CAMPARTA

La Comunità Terapeutica di Camparta si pone come risposta alla tossicodipendenza con intervento residenziale. Il modello di riferimento è di tipo psicoterapeutico-psicoanalitico. L'ipotesi del lavoro sta nell'affiancare al fragile e debole Io del tossicodipendente, attraverso un rapporto empatico, affettivo, ma anche capace di permettere l'azione interpretativa, un Io terapeutico rassicurante e strutturante.

Servizi offerti:

- accoglie persone con dipendenza patologica motivate al cambiamento su invio del Sert;
- per un numero limitato di posti accoglie anche persone in affidamento sociale per l'attuazione di un progetto terapeutico in alternativa alla carcerazione.

Requisiti:

È una struttura iscritta all'albo degli enti ausiliari, accreditata e convenzionata con l'Azienda Provinciale per i servizi Sanitari.

Contatti:

Indirizzo: Fraz. Meano, loc. Camparta Alta, Via delle Case Nove 43, 38040, Trento

Tel: 0461 991351; Fax: 0461 991351

Orari apertura pubblico: tutti i giorni

Referente: dott. Valerio Costa

VILLA SANT'IGNAZIO

Villa S. Ignazio è una Cooperativa di solidarietà sociale che accoglie giovani e adulti in situazioni di grave difficoltà familiare e personale. In particolare i settori "ospitalità" e "accoglienza sociale" si occupano anche di persone detenute o ex-detenute. Il primo dà risposta soprattutto a bisogni di ospitalità di breve periodo di persone adulte/anziane, il secondo accoglie in forma di comunità giovani/adulti per un periodo medio-lungo, costruendo assieme a loro un percorso educativo verso maggiori autonomie (casa, lavoro, affetti...).

Servizi offerti:

Detenuti ed ex-detenuti possono usufruire, al pari delle altre persone ospitate, dei servizi di vitto e di alloggio forniti dalla struttura, oltre che dell'accompagnamento degli operatori sociali ed educatori che lavorano nei settori sopra indicati.

Contatti:

Indirizzo: Via delle Laste 22, Trento

Tel: 0461 238720; Fax: 0461 236353

Email: ospitalita@vsi.it; Sito: www.coop.vsi.it

Orari apertura area residenziale: apertura 24h su 24h

Orari apertura sportello accoglienza residenziale: 9-12 15-18

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA TRENTO 5

Il Centro per l'Educazione degli Adulti dell'Istituto comprensivo "Trento 5" organizza le attività scolastiche esistenti all'interno della Casa Circondariale di Trento.

Servizi offerti:

In particolare il settore del ciclo di studi primario offre ai detenuti l'opportunità di seguire percorsi di alfabetizzazione, di lingua italiana per stranieri, di alfabetizzazione informatica, di attività espressive, di scienze, di cineforum ed il corso per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di I grado di durata annuale (da settembre a maggio) con esame finale.

Requisiti: possono iscriversi tutti i detenuti tranne il corso per il

diploma di scuola secondaria di I grado riservato a chi è in possesso dei requisiti di base della lingua italiana.

Contatti:

Indirizzo: Istituto comprensivo "Trento 5", Piazza Raffaello Sanzio 13, Trento

SERVIZI PRIVATO SOCIALE AREA LAVORO

IL GABBIANO

Il Gabbiano è una Cooperativa che si occupa di inserimenti lavorativi di persone svantaggiate (le organizzazioni che la legge sulla cooperazione sociale 381 del 1991 definisce cooperative di tipo B), formata da soci lavoratori e volontari. Nata nel dicembre 1987, la Cooperativa ha inserito fino ad oggi 215 soggetti svantaggiati, la maggioranza dei quali per problemi di natura giudiziaria (detenzione e misure alternative alla detenzione) come previsto dalle finalità statutarie.

Servizi offerti: inserimenti lavorativi.

Contatti:

Indirizzo: Via Provina, 20, 38123 Ravina (Tn)

Tel: 0461 343501; Fax: 0461 343600

Email: il_gabbiano@consolida.it;

Sito: www.ilgabbianotrento.coop

Orari apertura pubblico: lunedì-venerdì 7,45 – 17,30

Referente: Sandro Nardelli

JOB'S COOP SOCIETA' COOPERATIVA AREE VERDI – GIARDINAGGIO

Job's Coop è una Cooperativa di produzione al lavoro. Sono presenti anche delle squadre che si occupano di lavori socialmente utili sulla base dell'intervento 19 delle liste di collocamento. Operano nel C10. I nominativi vengono pescati dalle liste di collocamento dell'ufficio collocamento di Rovereto.

Contatti:

Indirizzo: Via Terranera, 75/77, 38065, Mori (TN)

Tel: 0464 919191; Fax: 0464 919100

Email: cornelio@jobscoop.it

LAVORI IN CORSO

La Cooperativa Lavori in Corso opera a favore di persone con difficoltà di inserimento lavorativo, offrendo loro la possibilità di sostenere, nell'ambito di un contesto di lavoro organizzato in forma d'impresa, un percorso individualizzato di sviluppo e di potenziamento delle proprie capacità finalizzato alla costruzione di una prospettiva professionale nel mercato ordinario oppure, se i livelli di competenze raggiunti non lo permettono, nell'ambito della cooperativa.

Servizi offerti:

inserimenti lavorativi personalizzati tramite gli strumenti previsti dal Piano provinciale degli interventi di politica del lavoro (Azione 9, azione 10 ecc); ospitalità tirocini formativi.

Requisiti: requisiti d'accesso previsti dal Piano provinciale degli interventi di politica del lavoro.

Contatti:

Indirizzo: Via S. Cipriano, 26, 38087 Roncone (Tn)

Tel: 0465 900061; Fax: 0465 900242

Email: info@lavoriincorso.tn.it

Orari apertura pubblico: lun-ven 8:30-12:30 e 14:00-18:00

Referente: Licia Busatti (Direttore e Responsabile Sociale) Nicola Lombardi (Responsabile Sociale)

PADRI FRANCESCANI DI CLES

La Comunità di Accoglienza residenziale del Convento di S. Antonio dei Padri Francescani di Cles offre un periodo di accoglienza a tempo determinato a persone con dipendenze da sostanze, abitudini, ecc. o che si trovano in una condizione di emarginazione o disagio sociale; accoglie anche persone in misura alternativa al carcere. L'intenzione è quella di proporre agli ospiti della Comunità un percorso educativo che permetta loro di prendere consapevolezza delle dinamiche disadattative messe in atto nelle precedenti esperienze di vita, per cercare di modificarle o sostituirle con modalità più funzionali, in vista di un positivo reinserimento nella società.

Servizi offerti:

La proposta prevede un'intensa esperienza di vita comunitaria che, attraverso i molti momenti di vita condivisi, facilita l'emergere di eventuali difficoltà relazionali e permette, attraverso il confronto e l'aiuto reciproco, di cercare modalità alternative di stare con gli altri. Ogni mattina si tiene un incontro, in presenza degli operatori, nel quale vengono affrontati i problemi (sia pratici che riguardanti aspetti più profondi del vivere quotidiano) che di volta in volta emergono nel gruppo. Si offre inoltre la possibilità di avere colloqui individuali, con gli educatori e, se del caso, con altri esperti, anche esterni.

Requisiti:

Si richiede segnalazione da parte dei Servizi Sociali Territoriali e l'intenzione da parte di chi chiede di essere accolto ad intraprendere il percorso. Successivamente vengono fissati uno o più colloqui con l'interessato, i servizi ed eventuali persone significative, per una prima conoscenza ed uno scambio reciproco di informazioni. Se si concorda l'accoglienza, è previsto un iniziale periodo di

prova della durata di circa 3-4 settimane. Tale momento ha lo scopo di permettere sia agli operatori che alla persona di capire se il percorso proposto sia compatibile con le sue motivazioni e la sua disponibilità a mettersi in gioco. Terminato il periodo di prova si tiene il primo incontro di verifica alla presenza dei servizi coinvolti, dopodiché l'esperienza continua per un periodo congiuntamente concordato.

Contatti:

Indirizzo: via A.Diaz, 3, 38023, Cles

Telefono: 331 7160001 - 0463 421147

Email: fraticles@pcn.net

VENATURE S.C.S.

Venature società cooperativa sociale viene costituita nel 2009, per spin-off promosso e favorito da Le Coste cooperativa sociale di solidarietà.

Venature è una impresa sociale che si rivolge in particolare all'impiego di manodopera svantaggiata femminile, offrendo un contesto lavorativo protetto. La persona in condizione di svantaggio lavorativo che evidenzia bisogni particolari opera in una squadra di lavoro, sviluppando abilità, competenze e responsabilità operativa.

Venature esercita attività di lavanderia, stireria, gestione guardaroba, noleggio di biancheria piana (lenzuola, tovaglie, ecc.) conto terzi per clienti privati e pubblici, e riordino letti presso alcune RSA.

Dal 2012 gestisce, inoltre, la lavanderia interna alla Casa Circondariale di Trento, offrendo opportunità lavorativa ai detenuti.

Venature costruisce i progetti di inserimento lavorativo in collaborazione con la persona in condizione di svantaggio e con i servizi sociali del territorio, con i servizi specialistici (Centro di Salute Mentale, Servizio Alcolologia, Servizio Tossicodipendenze, Uffici di Esecuzione Penale Esterna), con la Casa Circondariale di Trento e con l'Agenzia del Lavoro di Trento.

Al 31/12/2012 la cooperativa occupa 76 persone.

Contatti:

Indirizzo: Via Alto Adige, 94 – 38121 Trento

Telefono: 0461 950961; Fax: 0461 950904

Email: segreteria@lecoste.org

Pec: venature@pec.cooperazionetrentina.it

Referente: Domenico Zalla

SAMUELE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

La Cooperativa Sociale Samuele realizza percorsi formativi destinati a persone che, per diverse tipologie di difficoltà, non riescono ad accedere direttamente al mercato del lavoro, al fine di costruire e rafforzare con le stesse una nuova progettualità personale e professionale.

Grazie all'articolazione dei laboratori formativi e alle capacità relazionali degli operatori vengono costruiti contesti individualizzati di apprendimento che valorizzano le attitudini e le abilità presenti nel soggetto in formazione, accrescendo la consapevolezza e la padronanza di un proprio profilo lavorativo specifico.

La Cooperativa Samuele opera prevalentemente attraverso due canali formativi:

- con i Laboratori Occupazionali di tipo semi-residenziale ai sensi della L.P.14/91, catalogati come "Centro di socializzazione al lavoro" (1.9) e "Laboratorio per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi per adulti" (2.4). Questi percorsi occupazionali perseguono l'obiettivo del "sé competente" che si realizza attraverso il riconoscimento/mantenimento delle abilità esistenti e la sperimentazione/valutazione di nuove capacità, accrescendo nella persona la consapevolezza di "essere in grado di fare";

- con i progetti del Fondo Sociale Europeo si persegue l'obiettivo della "competenza di sé" che si realizza attraverso lo sviluppo di capacità professionali e la padronanza del proprio patrimonio di apprendimenti, permettendo alla persona di definire e di portare avanti con responsabilità il proprio progetto lavorativo.

I destinatari:

- minori e giovani precocemente fuoriusciti dal sistema scolastico, o in difficoltà nello stesso, che necessitano di comprendere il funzionamento della dimensione lavorativa, di farne esperienza concreta, di trarne indicazioni in termini di attitudini, desideri, capacità, progettualità;

- adulti in situazione di disabilità medio-lieve (fisica, psichica, cognitiva), in grado di puntare nel tempo a costruire un peculiare progetto lavorativo, ma che necessitano di ri-trovare le risorse, sia concrete (capacità, metodo...) che simboliche (autostima, sicurezza...), per raggiungere tale obiettivo;

- adulti in situazione di disabilità che necessitano di mantenere attivi i propri saperi e le proprie competenze, pur non puntando ad un reingresso sul mercato del lavoro, al fine di raggiungere una maggiore autonomia e un maggiore benessere quotidiano;

- persone straniere che necessitano di riorientare le capacità possedute verso le richieste del mercato del lavoro territoriale, sia in termini di saper fare (profili richiesti...) che di saper essere (lingua, atteggiamenti...);

- persone adulte in situazione di disagio ed esclusione sociale (alcoldipendenti in trattamento, detenuti ammessi alle misure alternative, ex-detenuti, persone con basso livello di integrazione sociale).

Servizi offerti:

- percorsi occupazionali semi-residenziali sui laboratori formativi: cuoio/ cartotecnica, bar/ristorazione, confezionamento/vendita, manutenzione del verde;

- percorsi formativi FSE per persone in situazione di disabilità e disagio sociale.

Requisiti:

per i percorsi occupazionali è indispensabile l'invio dai Servizi Sociali di riferimento. Per i percorsi FSE i requisiti variano da progetto a progetto. Si invita a contattare la Cooperativa per verificarne la tipologia.

Contatti

Indirizzo: Via alle Laste,22 - Trento

Tel. 0461 230888 Fax 0461 260820

Email: educa@coopsamuele.it; Sito <http://samuele.vsi.it>

Referente: dott.ssa Elena Pivotto

LA SFERA

Una Cooperativa Sociale di tipo B, e svolge attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone che, con l'aiuto dei Servizi territoriali, stanno facendo un percorso per superare le problematiche che le hanno poste ai margini del mercato del lavoro; la persona in inserimento lavorativo quindi viene assunta sulla base di un Progetto individualizzato, in collaborazione con i Servizi che la sostengono (Servizio sociale, Ser.T., Serv. Alcologia, UEPE, Centro di Salute Mentale, Agenzia del Lavoro).

Attività produttive:

- servizi di pulizia e sanificazione per clienti pubblici e privati quali strutture pubbliche, uffici, condomini, abitazioni ecc.;
- realizzazione, manutenzione e gestione di aree verdi, sportive rurali e boschive; lavori di giardinaggio e di ripristino ambientale;
- custodia e pulizie di impianti sportivi;
- lavori socialmente utili.

Principali Clienti sono la PAT, i Comuni di Trento, Aldeno, Mezzolombardo, Volano, Pomarolo, Albiano, Mori e Sover, l'ASIS, vari Istituti scolastici, l'ITEA oltre a numerosi Clienti privati.

Contatti:

Indirizzo: via Lung' Adige San Nicolò, 12 – 38122 Trento

Tel: 0461 983488; Fax: 0461 261976

Email: info@lasfera.org Sito: www.lasfera.org

A.L.P.I.

Avviamento al Lavoro su Progetti Individualizzati.

Società Cooperativa Sociale.

Cooperativa di inserimento Lavorativo di tipo B.

Promuove percorsi di inserimento lavorativo orientati ad un utenza giovane e inserita all'interno di percorsi terapeutici gestiti dai centri di salute mentale della provincia di Trento.

Il percorso è articolato in 3 fasi:

- orientamento al ruolo lavorativo gestito con contratti di borsa lavoro o di stage in caso di studenti
- orientamento al ruolo professionale gestito con contratti di assunzione a tempo indeterminato (Intervento 18 di Agenzia del Lavoro)
- sostegno post inserimento proposto alle persone collocate nel mercato ordinario al termine del percorso di inserimento e alle ditte che assumono i lavoratori.

L'avvio del percorso avviene su segnalazione dei servizi socio-sanitari e scolastici e dei Centri per l'Impiego.

L'attività produttiva riguarda l'assemblaggio, il montaggio e il confezionamento di prodotti finiti e semilavorati in conto terzi per il mercato privato. È attiva inoltre una produzione propria di articoli tessili.

Contatti:

Indirizzo: Via Ragazzi del '99, 13 - 38123 Trento

Tel. 0461 914967 Fax. 0461 397364

Email: alpi@consolida.it; Sito: www.coop-alpi.it

Orario: lun-giov 8.00-12.00, 13.00-17.00; ven 8.00-12.00, 13.00-15.00

Responsabile Sociale: Grazia Fait

L'OASI S.O.S LAVORO

È una Cooperativa Sociale di tipo B che, secondo la legge 8 novembre 1991 n. 381, è guidata dalla finalità di perseguire l'interesse generale della comunità. La Cooperativa svolge attività varie (agricole, industriali, commerciali e di servizi) con la finalità di promuovere una cultura della solidarietà all'interno della comunità, facendo leva sulle potenzialità di ognuno raggiungendo così un generale miglioramento della qualità di vita. La Cooperativa, oltre ad essere guidata nell'operato quotidiano da tale finalità, offre un'opportunità lavorativa a persone (principalmente della Valle dei Laghi) che hanno difficoltà ad individuare una collocazione nel mondo del lavoro tradizionale, ciò prevedendo l'attivazione di progetti individualizzati di inserimento lavorativo che aiutano la persona in difficoltà (segnalata dai servizi territoriali o riconosciuta invalida) a potenziare e sviluppare le proprie abilità e "prepararsi" al successivo passaggio nel mondo del lavoro ordinario.

Servizi offerti:

inserimento lavorativo nell'ambito del settore verde o settore pulizie tramite azione 9.

Progetto lavorativo che viene sempre condiviso con i servizi segnalanti e poi concordato con l'Agenzia del Lavoro di Trento.

Requisiti:

- cittadinanza italiana o europea;
- segnalazione da parte dei servizi territoriali (Servizi Sociali; Centro Salute Mentale; Carcere; Ser.T; Alcologia; ecc.);
- Il progetto di inserimento lavorativo può essere attivato a favore di invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Contatti:

Indirizzo: V.le S. Pietro 8/b – 38076 Lasino

Tel : 0461 864708; Fax : 0461 340633

Email: info@oasivalledeilaghi.com

Orari apertura pubblico: lunedì-venerdì 8.00-12.00, 14.00-18.00

Referente sociale: Ass. Soc. Lutterotti Arianna

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZI PUBBLICI MINISTERO GIUSTIZIA**

UEPE Ufficio Esecuzione Penale Esterna

Indirizzo: Via Vannetti 13, c/o palazzo Uffici
Tel. 0461 230261; 0461 234572; Fax. 0461 263633
Email: uepe.trento@giudtizia.it
Orario: lun-ven 9.00-13.00, sab 9.00-12.00

USSM Ufficio Servizio Sociale Minori

Indirizzo: via Madruzzo 13, Trento
Tel. 0461 984261; Fax. 0461 232501
Email: ussm.trento.dgm@giustizia.it
Orario: lun-mer-ven 8.00-14.00, mar-giov 8.00-17.30

Tribunale Ordinario di Trento

Indirizzo: Largo Pigarelli 1, Trento
Tel. 0461 200111; Fax. 0461 200405
Email: tribunale.trento@giustizia.it

SERVIZI SANITARI SPECIALISTICI DIPENDENZE

Ser.D. Servizio Dipendenze

Indirizzo: via Gocciadoro 47/49 Trento
Tel. 0461 364777
Email: raffaele.lovaste@apss.tn.it
Orario: lun-ven 8.00-13.00 14.00-17.30

Servizio Alcologia

Indirizzo: via Rosmini 16, 32122 Trento
Tel. 0461 235825 Fax: 0461 234180
Email: alcologiata@apss.tn.it
Orario: lun-ven 8.30-10.30

SERVIZI PUBBLICI AREA SOCIALE

Comune di Trento Servizio Attività Sociali

Indirizzo: via Alfieri 6, 32122 Trento
Tel. 0461 884477 | 0461 884466 Fax: 0461 884497
Email: servizio_attivitasociali@comune.trento.it
Orario: lun-mar 8.30-12.00 14.30-16.00, mer-ven 8.30-12.00, giov 8.00-16.00

Maggio
2013

Provincia
Autonoma
di Trento

Assessorato
alla Solidarietà
Internazionale
e alla
Convivenza

Consigliera
di Parità

© Foto copertina
Attilia Franchi